

**CXLI SEDUTA**

(POMERIDIANA)

**MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1976**

Presidenza del Vicepresidente ORRU'  
i n d i  
del Vicepresidente DESSANAY

**I N D I C E**

Disegno di legge: "Riforma dell'assetto agro-pastorale". (208) (Continuazione della discussione):

|                  |      |
|------------------|------|
| LIPPI .....      | 5047 |
| ANEDDA .....     | 5049 |
| CARRUS .....     | 5052 |
| CHESSA .....     | 5061 |
| PRESIDENTE ..... | 5081 |

*La seduta è aperta alle ore 17 e 30.*

MEDDE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 luglio 1976, che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge: "Riforma dell'assetto agro-pastorale". (208)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Riforma dell'assetto agro-pastorale"; relatore di maggioranza l'onorevole Carrus; relatore di minoranza l'onorevole Lippi;

Stamane abbiamo esaurito la discussione sugli emendamenti all'articolo 1. Metto pertanto

in votazione l'emendamento numero 135, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 1, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto ora in votazione l'emendamento numero 2, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto poi in votazione l'emendamento numero 3, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto ancora in votazione l'emendamento numero 4, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

Metto infine in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

## CAPO II

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA  
SEZIONE SPECIALE DELL'ETFAS - ENTE  
DI SVILUPPO IN SARDEGNA

## Art. 2

Istituzione della Sezione speciale dell'Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna.

Per l'attuazione del programma di riforma e riassetto del settore agro-pastorale è istituita, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1974, n. 268, una Sezione speciale dell'ETFAS Ente di Sviluppo in Sardegna, con sede in Nuoro.

La Sezione oltre a realizzare gli interventi che le saranno devoluti da tale programma, assolve anche le funzioni demandate all'Ente di Sviluppo dal "Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altro compito che verrà ad essa attribuito in base agli atti dei diversi soggetti della programmazione regionale approvati dai competenti organi.

La Sezione speciale ha gestione autonoma e bilancio separato annesso a quello dell'ETFAS.

Essa agisce nel rispetto delle direttive che, sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, verranno impartite dalla Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni degli Organismi comprensoriali.

Per la predisposizione dell'atto di verifica e di adeguamento del programma regionale, di cui all'articolo 9 della L.R. 1 agosto 1975, n. 33, la Sezione speciale presenta annualmen-

te alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 2 - al 2° comma, 2^ riga, sostituire la parola "devoluti" con la parole "affidati" ". (5).

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 2 - al 3° comma, 1^ riga, sostituire le parole "ha gestione autonoma e bilancio separato annesso a quello dell'ETFAS" con le seguenti: "ha gestione e bilancio autonomo" ". (6)

*Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 2 - Dopo il 3° comma e prima del 4° aggiungere il seguente: "Il bilancio della Sezione speciale sarà allegato a quello dell'ETFAS" ". (7)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 2 - alla 5^ riga del 4° comma sostituire la parola "nel rispetto" con la parola "nel quadro" ". (8)

*Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 2 - Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma: "La Relazione di cui al comma precedente, verrà discussa dal Consiglio regionale in occasione della presentazione del bilancio annuale" ". (9)

*Emendamento soppressivo parziale Lippi -*

*Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

“Art. 2 -- Al secondo comma sono soppresse le parole: “e ogni altro compito che verrà ad esso attribuito in base agli atti dei diversi soggetti della programmazione regionale, approvati dai competenti organi regionali””. (236)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare gli emendamenti. Onorevole Lippi, ha facoltà di parlare.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei apparire pignolo se richiamo l'attenzione del Presidente sul fatto che noi stamattina abbiamo illustrato, discusso, soltanto il primo emendamento. Il primo, secondo, terzo e quarto non li abbiamo esaminati; abbiamo discusso soltanto quello spressito totale, il numero 135. Comunque, non abbiamo fatto alcun rilievo quando avremmo dovuto; e non l'abbiamo fatto non per distrazione, ma perché, volendo farci perdonare le lungaggini dei giorni scorsi, non volendo lasciare l'impressione che questo nostro atteggiamento sia — come è stato detto — un atteggiamento defatigatorio, abbiamo soprasseduto, anche perché nella discussione dell'emendamento 135 poteva intendersi compresa anche la discussione particolareggiata sugli altri quattro emendamenti.

Ora ci troviamo dinanzi a quest'altro gruppo di emendamenti. Io chiederei alla cortesia del Presidente di consentirci, per una questione di chiarezza anche nostra, altrimenti finiremmo per non capirci niente nemmeno noi che li abbiamo presentati, di consentirci, dicevo, di illustrarci gli emendamenti separatamente, anche se potremmo farlo diciamo congiuntamente, senza chiedere discussioni disgiunte per i diversi emendamenti medesimi.

Dunque, all'articolo secondo, il primo emendamento, il numero 5, lo troviamo nel secondo comma. Il secondo comma del testo proposto dalla commissione recita testualmente: “La sezione, oltre a realizzare gli interventi che le saranno devoluti da tale programma, assolve anche le funzioni eccetera, eccetera”.

Vi risparmio la lettura per brevità. Ora noi riteniamo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che la parola “devoluti” possa e debba essere sostituita con la parola “affidati”, perché ci sembra che il termine sia più corretto, ma soprattutto sia più comprensibile. Questo emendamento discende da un'esigenza di chiarezza: devolvere infatti sta per trasmettere, e se noi lasciassimo la dizione “devoluti”, sembrerebbe che si lasciasse alla Sezione speciale soltanto l'incombenza di trasmettere, o meglio alla Regione l'incombenza di trasmettere i programmi alla Sezione. Ora noi crediamo invece che il concetto debba essere diverso: il termine affidare sta per “consegnare la cura” (questa è la traduzione esatta del senso del termine “affidato”) e a noi pare che questo concetto chiarisca assai meglio il ruolo della Regione, che è quello di impartire direttive, ed il ruolo della Sezione, che invece ha il compito di realizzare, di mettere in atto, di attuare le direttive della Regione.

La Regione non può e non deve limitarsi, secondo noi, a trasmettere gli interventi programmatici alla Sezione, ma deve affidarli alla Sezione perché gli stessi programmi realizzi. Ecco, questa è la ragione per la quale noi abbiamo presentato questo emendamento e lo sottoponiamo al Consiglio per la sua approvazione. Il testo suonerebbe: “La Sezione, oltre a realizzare gli interventi che le saranno affidati da tale programma, assolve anche eccetera, eccetera”.

L'emendamento numero 6, riguarda il terzo comma. Il terzo comma dice: “La Sezione speciale ha gestione autonoma e bilancio separato annesso a quello dell'ETFAS”. Ora noi chiediamo di sostituire la parola “ha gestione autonoma e bilancio separato annesso a quello dell'ETFAS”, con le seguenti: “ha gestione e bilancio autonomo”. Con questo emendamento, onorevoli colleghi, noi tendiamo a rendere più comprensibile il ruolo gestionale della Sezione speciale. Chiariamo che, se è autonoma la gestione, non può che essere autonomo anche il bilancio della Sezione. Vedremo poi nel successivo emendamento 7, aggiuntivo, come secondo noi deve essere collegato il bilancio della Sezione speciale al bilancio dell'ET

FAS. Il concetto di autonomia gestionale, onorevoli colleghi, a nostro giudizio, è legato indissolubilmente a quello di autonomia economica e quindi di autonomia di bilancio; a noi pare che questo principio di autonomia gestionale debba essere affermato in modo chiaro e non in modo bebuloso come invece appare in questo secondo comma dell'articolo secondo, così come in modo chiaro — sempre secondo il nostro giudizio — deve essere precisato come il bilancio autonomo della Sezione si leghi al bilancio dell'ETFAS, dal quale la Sezione dipende, come noi sappiamo, anche amministrativamente, se è vero, com'è vero, che l'ETFAS provvede non solo al pagamento degli stipendi dei dipendenti, qualunque sia il numero dei medesimi, della Sezione speciale, ma provvede anche alla gestione ordinaria, cioè alla gestione burocratica e tecnica della Sezione speciale.

Secondo noi, il fatto che esistano, come dicevo prima, evidenti dipendenze economiche della Sezione nei confronti dell'ETFAS, non deve in nessun caso incrinare il principio e l'esigenza della autonomia. L'esigenza tecnica del collegamento del bilancio della Sezione col bilancio dell'ETFAS l'affidiamo invece ad un emendamento aggiuntivo, che è l'emendamento numero 7, ripeto, il quale propone di aggiungere al secondo comma un comma aggiuntivo, che recita in questo modo: "Il bilancio della Sezione speciale sarà allegato (alligato; non ho mai capito bene come si dica, se allegato o alligato) a quello dell'ETFAS". E anche qui c'è una giustificazione. A prescindere dal fatto che i verbi anettere e allegare hanno lo stesso significato, come i colleghi sanno, questa dizione, cioè "allegato", dà maggiore chiarezza alla volontà del legislatore, il quale da un lato vuole garantire l'autonomia amministrativa della Sezione speciale (come è giusto sia), e dall'altro deve assicurare che non vi siano interferenze da parte dell'ETFAS (e questo favore è l'aspetto più delicato, quello sul quale maggiormente si è intrattenuta la Commissione programmazione), interferenze sull'indirizzo dei fondi destinati alla Sezione.

Noi sappiamo che cosa è accaduto in tutti

questi anni all'ETFAS: le grandi carenze amministrative, oltre che tecniche, i guai che l'ETFAS si è ritrovato nella gestione dei suoi uffici; sappiamo anche che il ripianamento della situazione deficitaria dell'ETFAS è avvenuto con notevole ritardo e attraverso la somministrazione di quella scorta di miliardi (51, se non ricordo male) che le sono arrivati alla fine dello scorso anno. La preoccupazione della Commissione, che noi riproduciamo in questo momento, è che a un certo punto l'ETFAS, per quanto ridimensionata nei suoi ruoli, nei suoi rapporti con la Regione, come pare evidenziarsi dalla legge Marcora, possa in un certo momento trovarsi in difficoltà amministrativa ed essere presa dalla tentazione di attingere dai fondi della Sezione speciale.

In ultimo, l'emendamento tende ad offrire quelle garanzie tecniche, richieste dalle leggi dello Stato, secondo cui il bilancio della Sezione speciale, per quanto autonomo e separato, deve figurare allegato al bilancio generale dell'Ente da cui dipende. Per cui il secondo comma, secondo il nostro suggerimento, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, verrebbe così modificato: "La Sezione speciale ha gestione e bilancio autonomo". Seguirebbe questo terzo comma o comma secondo bis, il quale reciterebbe, se venisse approvato questo nostro emendamento: "Il bilancio della Sezione speciale sarà allegato a quello dell'ETFAS".

L'emendamento numero 8 riguarda il comma terzo. Il comma terzo recita in questo modo: "Essa — si riferisce alla Sezione speciale — agisce nel rispetto delle direttive che, sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, verranno impartite dalla Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni degli organismi comprensoriali". Ecco, noi abbiamo timore di questa affermazione, per cui suggeriamo che le parole "nel rispetto" vengano sostituite con le parole "nel quadro". Perché? Perché anche qui noi riteniamo che vi sia un'elementare esigenza di chiarezza, che impone di stabilire se la Sezione speciale debba rispettare le direttive della Giunta (che poi, come sappiamo, come abbiamo già visto, discendono dalle direttive del Consiglio regionale) o se invece la Sezione specia-

le debba rispettare le indicazioni dei comprensori (e questo è un aspetto, onorevoli colleghi, che credo debba essere esaminato con attenzione e soprattutto è un principio che deve essere tutelato). Potrebbe accadere, infatti, e io temo che accadrà fatalmente — se il testo rimane quello della Commissione —, che le indicazioni comprensoriali siano o possano essere, in determinati momenti della programmazione, in contrasto con le direttive del Consiglio e della Giunta. E allora, com'è possibile che l'Ente debba agire contemporaneamente nel rispetto delle direttive del Consiglio e nel rispetto delle direttive (anche se qui è usato il termine indicazione) degli organismi comprensoriali? Io credo che qui ci sia un contrasto e una contraddizione anche evidente, per cui credo che, anche sotto il profilo puramente giuridico, ecco, la dizione non sia perfetta.

A questo riguardo può darsi che l'onorevole Anedda, se lo ritiene opportuno, possa darci, o per lo meno dare a me, dei lumi più precisi. E allora, delle due l'una, onorevoli colleghi: si dà la priorità alle indicazioni comprensoriali, o si dà priorità alle direttive della Giunta. Ma non possiamo far scorrere la programmazione su binari paralleli, tanto paralleli che finirebbero per non incontrarsi mai. Ecco perché noi suggeriamo (può sembrare questo emendamento formale, ma non lo è, come sembra) di collocare, mantenere i diversi soggetti della programmazione nei confini che il legislatore ha voluto dare ai medesimi, senza che vi sia neanche il lontano timore della prevaricazione di uno dei soggetti sull'altro.

Infine, proponiamo un emendamento aggiuntivo, il numero 9. Onorevoli colleghi, noi ci siamo accorti che il Consiglio regionale viene tagliato fuori dalla fase gestionale e di controllo della programmazione. Vero è che l'articolo 9 della legge 33 chiarisce molto bene il ruolo del Consiglio, ma è anche vero che questo ruolo del Consiglio, a nostro avviso, deve essere ripetuto, ribadito anche nel contesto di questa legge. Allora noi chiediamo che venga inserito questo comma aggiuntivo: "Detta relazione verrà discussa dal Consiglio regionale in occasione della presentazione del bilancio annuale".

E questo, diciamo, anche perché questa è una delle rare occasioni (cioè quella della discussione del bilancio), una delle rare occasioni che la legge offre al Consiglio per il controllo e la verifica degli atti operativi del piano. Tanto è importante quest'occasione, che la legge 33 si preoccupa di fissarla in termini molto espliciti; io, per brevità, non voglio leggervi il testo dell'articolo 9 della legge numero 33, perché tutti la conoscete molto bene e non voglio correre il rischio di essere più lungo di quanto non abbia deciso di essere, soltanto mi permetto di aggiungere che guai se il Consiglio rinunciassero alle sue prerogative. Da qui l'opportunità di chiarire meglio la volontà del legislatore e di ribadire una volontà che mi pare sia chiaramente espressa dall'articolo 9 della legge 33. A questo punto avrei finito, perché gradirei che l'emendamento 136 lo illustrasse il collega Anedda.

Vorrei soltanto rilevare, non per avere alcun atto di approvazione o di consenso, vorrei far rilevare al Presidente che, così come abbiamo assunto l'impegno stamane, siamo stati estremamente brevi, telegrafici nell'illustrazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda per illustrare l'emendamento numero 136.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Fugati tutti i sospetti di *filibustering*, credo che possiamo dividere gli emendamenti che abbiamo presentato in due categorie. Vi sono alcuni emendamenti squisitamente politici, altri squisitamente tecnici o di tecnica legislativa, altri riferiti all'oggetto dell'articolo in esame. L'emendamento che sto per illustrare lo definirei tecnico rispetto all'oggetto, senza sottintesi di natura politica. Sappiamo che la legge 33 ha definito gli organismi comprensoriali "unità di base della programmazione"; allora quando la legge fa riferimento, nell'indicare le funzioni dell'Ente di sviluppo, ad ogni altro compito che ad esso verrà attribuito in base agli atti dei soggetti diversi della programmazione, noi potremmo innanzitutto chiederci chi sono que-

sti soggetti assolutamente indeterminati, e dobbiamo certamente dire che tra questi soggetti indeterminati vi sono gli organismi comprensoriali.

Il primo appunto è quindi all'indeterminatezza dell'oggetto. Quali sono i soggetti della programmazione, che qui non vengono definiti? Dato che soltanto uno degli organismi comprensoriali è definito in un altro testo di legge, è tecnicamente, mi pare, imperfetta la dizione che viene usata. Ma il punto è un altro. Approvato questo articolo, la Sezione si trova a dover aver l'obbligo di eseguire tutte le funzioni che le verranno attribuite dagli organismi comprensoriali; non le può rifiutare. Già c'è un contrasto con il successivo comma terzo (del quale si è parlato in precedenza), dove si afferma soltanto che la Sezione agisce nel semplice rispetto delle indicazioni degli organismi comprensoriali. Se prima gli si fa obbligo di eseguire tutti gli atti che le vengono imposti dai soggetti della programmazione, gli organismi comprensoriali, non si comprende come la Sezione possa agire soltanto nel rispetto non di ordini, ma di indicazioni. Le perplessità nascono perché può certamente esservi contrasto tra un ordine di un organismo comprensoriale e un ordine della Giunta. Quale prevale? Posto che è vero che noi chiamiamo gli organismi comprensoriali "soggetti di base della programmazione regionale" li mettiamo rispetto alla programmazione ad un eguale livello della Giunta; né è sufficiente il controllo che viene attribuito alla Giunta nel successivo articolo 4, (se non vado errato), perché quel controllo si riferisce soltanto a deliberazioni e provvedimenti della Sezione, ma non agli altri organismi.

Ma non soltanto è ipotizzabile in astratto un contrasto tra atti, ordini della Giunta e ordini degli organismi, ma anche tra diversi impulsi che sono ordini di diversi organismi comprensoriali. Ora, che gli organismi comprensoriali siano nati in concorrenza in certi luoghi tra loro, cioè siano nati con delle frizioni fra loro, è un fatto che abbiamo tutti constatato; si andrà a comporre, si comporrà, ma esiste. E' molto facile che questa frizione, questo stato di disagio tra l'un organismo comprensoriale

e l'altro si sviluppi maggiormente e si manifesti nella fase degli atti esecutivi della programmazione. Questa Sezione cosa fa? Recepisce gli ordini dell'organismo "x" e respinge quelli dell'organismo "y" perché in contrasto, o fa una graduatoria di priorità? In questo modo, il primo che arriva ha ragione ed il secondo che arriva ha torto, perché la Giunta (lo chiederemo quando parleremo dell'articolo 4) non ha il potere di derimere questi conflitti, perché ha dei limitati poteri di controllo; tra l'altro, poteri di esclusivo controllo di legittimità, e non controllo di merito, tant'è che si parla di violazione di leggi o di regolamenti.

Vi è un altro dato: come intendiamo la programmazione? La intendiamo come un atto che si sviluppa unitariamente con un ampio consenso di base che deve avere un momento unitario e che deve poi di nuovo ritornare alla sua base esecutiva, ma sempre nel rispetto di quel momento unitario. In questa maniera, con questa possibilità degli ordini indipendenti, noi il momento unitario lo spezziamo e lo lasciamo alla discrezionalità dei soggetti cosiddetti di base. Questi rilievi sono, ripeto, squisitamente tecnici. Non mi sono addentrato per questa ragione nella natura dei soggetti, degli organismi comprensoriali, ma un rilievo deve esser fatto. Noi ci troviamo (vedremo, andando avanti, che ci troveremo maggiormente in questa situazione) con un organismo privatistico (non privato intendete, ma privatistico) che dà ordini ad un ente pubblico. L'organismo comprensoriale è un'associazione qualunque; questa distorsione la ritroveremo quanto vedremo come l'organismo possa dare degli appalti offrendoli ad opere pubbliche: lì esplode la contraddizione in maniera più vistosa. Ma anche qui esiste: abbiamo un organismo privatistico, di natura privatistica, libero e svincolato da qualunque controllo della legge sulla pubblica contabilità e dalla legge sugli appalti delle opere pubbliche, che dà ordini ad un ente pubblico il quale deve soggiacere a questa volontà che è privatisticamente emessa.

Vorrei dire ancora due parole, per concludere. Noi abbiamo proposto di abolire quella parte del primo comma che fa rife-

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

rimento ad ogni altro compito che verrà ad essa attribuito, lasciando invece vivere, perché questo è programmaticamente valido, che la Sezione deve agire nel rispetto o nel quadro delle indicazioni degli organismi comprensoriali, proprio perché di indicazioni si tratta, non di ordini. Quindi indicazioni che possono avere le verifiche e le modifiche laddove devono averle.

Un'ultima parola va detta, ne avevo accennato nella discussione generale, per quanto riguarda la figura del Consiglio. Ho già detto nella discussione generale come il ruolo del Consiglio regionale sia dalla 33, ma soprattutto da questa legge, maggiormente affievolito. Affievolito, per essere più chiari, perché le cose vanno dette col loro nome, è il controllo delle minoranze nei confronti degli atti della maggioranza, perché altrimenti non avrebbe senso, giacché la maggioranza non ha bisogno di controllare se stessa. Quando si parla di controlli di un organismo, di un'Assemblea nei confronti di determinati atti, altro non si fa se non esaltare la democrazia dicendo: attribuiamo alla minoranza, all'opposizione, il potere di controllo. Ma il controllo scompare, ed è bene reinserirlo, perché il riferimento all'articolo 9 della legge 33 è un riferimento estremamente equivoco. La legge 33 nell'articolo 9, se non vado errando, afferma che con il bilancio annuale, che tiene conto delle previsioni del programma e dello schema di bilancio pluriennale, la Regione sottopone annualmente ad una verifica lo stato di attuazione degli interventi e dei progetti previsti nel programma pluriennale. Quindi, al limite, potremmo dire che tutto ciò che è in legge non è sottoposto e non rientra nel quadro di questo articolo 9, mentre noi riteniamo che ci debba essere un esame da parte del Consiglio degli atti che riguardano proprio la legge sulla riforma agro-pastorale.

Tanto che soltanto per un rispetto ad una legge già approvata ho accettato che nel nostro emendamento si dicesse che la relazione viene annualmente discussa con il bilancio della Regione. Francamente non ero d'accordo. Perché? Per una ragione pratica. Noi sappiamo come discutiamo il bilancio della Regione e quanto

impegno ci sia nel discutere il bilancio della Regione, e sappiamo anche quale maggior impegno ci deriverà dal discutere anche in quell'occasione la relazione sul programma triennale. Se aggiungiamo anche una relazione sullo stato della riforma agro-pastorale, noi corriamo il rischio che o non discutiamo un bel niente, diciamocelo molto francamente, o non discutiamo un bel niente, oppure ci troveremo di fronte a discussioni fiume, che nessuno segue, perché anche questo ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. L'atto di verifica viene presentato, non discusso. Non è detto in legge che viene discusso: è detto che viene presentato col bilancio. Che la discussione debba avvenire contestualmente o separatamente, non ha nessuna importanza. L'errore della valutazione è questo. C'è un impegno a presentarlo col bilancio, ma non è detto che venga discusso contestualmente al bilancio.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Mi permetta. Può aver ragione lei, e se ha ragione lei io sarei dell'opinione che lo chiarisse. Se questo è il suo concetto sono d'accordo con lei, però l'articolo 9 della legge 33 dice: "Con il bilancio annuale la Regione sottopone annualmente ad una verifica". Scusi: sottoporre a verifica significa discutere, non dare l'opportunità agli altri di leggere. Questa è la mia interpretazione, può essere sbagliata, ma mi pare sia così. Se si dice: "La Regione sottopone annualmente a verifica", questo significa che la maniera per verificare è un dibattito in Assemblea. Quando la legge fa riferimento al bilancio dice: "Con il bilancio tu fai discutere, sottoponi alla verifica, apri una discussione anche su tutti questi interventi", e noi assumiamo in quel momento deliberativo atti di troppo grande importanza.

Riterrei che debba ricomparire (non è una novità nostra), debba ricomparire nell'articolo 2, come modificato dalla Commissione, quello che già era detto in precedenza, cioè che ci deve essere uno speciale rapporto da trasmettere al Consiglio regionale. E si debba dire, così come abbiamo suggerito, altrettan-

to chiaramente, che il Consiglio debba verificare e discutere questo programma, con questa riserva rispetto al momento (che si può anche accettare, non è che ne facciamo un problema, un impegno politico). Ma chiaro è che lo accettiamo pur sapendo che è un impegno che difficilmente verrà rispettato, perché quando si arriva alla discussione dei bilanci, si arriva sempre affannosamente, di corsa, con le chiusure degli ultimi istanti e con molte distrazioni. Un chiarimento su questo punto, a nostro avviso, parrebbe più che utile, assolutamente necessario.

**PRESIDENTE.** Sono stati illustrati gli emendamenti numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 136 utilizzando termini di tempo ragionevolissimi. La Presidenza spera che la cortese attenzione dei colleghi consenta di procedere altrettanto rapidamente e con ordine, trattandosi di numerosi emendamenti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Carus. Ne ha facoltà.

**CARRUS (D.C.), relatore di maggioranza.** Per dire, signor Presidente, che il nostro Gruppo accetta l'emendamento numero 5 perché ritiene ragionevole la precisazione di carattere terminologico. Riteniamo che "affidati" sia più proprio che non "devoluti". Siamo contrari invece a tutti gli altri emendamenti, signor Presidente, per motivi di carattere politico. Non mi dilungo sulle motivazioni, ma su due cose voglio parlare.

Il primo rilievo è relativo alla dizione "nel rispetto", anziché "nel quadro". Dire "nel rispetto" è coerente con quanto abbiamo successivamente modificato per quanto riguarda le competenze degli organismi comprensoriali. Quando affidiamo agli organismi comprensoriali addirittura l'approvazione in sede definitiva (sia pure con determinate modificazioni) dei piani comprensoriali, l'organismo comprensoriale diventa un oggetto primario della programmazione. Quindi, siccome la Sezione speciale è un organo tecnico al servizio, dire "nel rispetto" significa essere più coerenti che non dire "nel quadro".

Il secondo rilievo, brevissimamente, attiene

alla stessa ragione: cioè il bilancio della Regione riteniamo che debba vedersi nel quadro della programmazione. Per questo abbiamo ritenuto che il programma di settore, sia pur separato, della riforma agro-pastorale, debba essere visto nel contesto della programmazione generale; per questo non abbiamo accettato la relazione o il rapporto separato e abbiamo voluto che fosse presentato insieme con il bilancio. Ciò non significa che debba essere discusso contestualmente; la cosa importante è che il bilancio, verifica della programmazione generale, verifica di settore, debbano essere contenuti in un unico atto, proprio per rimarcare il carattere globale e unitario della programmazione.

Per questa ragione il nostro Gruppo accetta l'emendamento numero 5 e non concorda sugli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica.

**GHINAMI (P.S.D.I.), Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.** La Giunta accoglie l'emendamento numero 5 perché tecnicamente esatto e preciso. Respinge gli altri emendamenti perché attengono una precisa scelta politica.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione per primo l'emendamento numero 136, essendo esso soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 5, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 6, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.



*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 8, sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto poi in votazione l'articolo 2, Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 7, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 9, aggiuntivo anch'esso. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

### Art. 3

#### Compiti della Sezione speciale

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente, e sempre nel rispetto delle direttive dei soggetti della programmazione, in particolare, la Sezione speciale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna:

a) provvede all'acquisizione dei terreni necessari alla costituzione del monte pascoli di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

b) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte dei pascoli - in misura non superiore al 15 per cento dei terreni acquisiti - da destinare in aziende cooperative, alla produzione dei foraggi necessari per la costituzione di adeguate scorte;

c) predispone, su richiesta degli organismi comprensoriali e di cooperative di operatori agri-

coli, gli studi per la individuazione e delimitazione dei comprensori agro-pastorali e formula, in conformità alle norme stabilite nel paragrafo 1 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge 10 dicembre 1973, n. 39, i piani di valorizzazione degli stessi comprensori dopo la loro delimitazione;

d) cura, previo incarico da parte dell'Amministrazione regionale, la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse generale, e, su richiesta degli operatori agricoli, dei pastori e degli allevatori interessati gli interventi di miglioramento e trasformazione agraria previsti dai piani comprensoriali di valorizzazione;

e) procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, per favorire la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente validi, così come saranno individuate dai piani comprensoriali di valorizzazione che ne determinano anche la base territoriale e le forme di gestione;

f) progetta ed esegue, anche in aziende di proprietà di operatori agricoli, singoli o associati, su loro richiesta, le opere di valorizzazione necessarie per renderle economicamente valide, e, comunque, fornisce ad essi l'assistenza tecnico-economica nella fase di attuazione delle trasformazioni, e delle nuove forme di gestione;

g) promuove e coordina l'attività delle aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, ed assicura ad esse l'assistenza tecnica per la migliore utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali al fine di conseguire un aumento della produzione e di realizzare il rimboschimento di quelli non altrimenti utilizzabili in modo proficuo;

h) può assumere le opportune iniziative per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

i) svolge in collaborazione con le organizzazioni professionali degli agricoltori le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione necessarie per assicurare la partecipazione delle popolazioni, degli Enti locali e delle categorie agricole alle scelte per la individuazione e delimitazione dei comprensori agro-pastorali

e per la predisposizione e attuazione dei piani comprensoriali di valorizzazione e promuove il sorgere e lo sviluppo di cooperative e di altre forme associative alle quali saranno assegnate prioritariamente aziende previste dai piani comprensoriali di valorizzazione ed assicura ad esse l'assistenza tecnica-economica nella fase di attuazione delle trasformazioni e delle nuove forme di gestione.

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati 11 emendamenti.

Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

*Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al 1° comma sopprimere dalla 3° riga le seguenti parole: "e sempre nel rispetto delle direttive dei soggetti della programmazione". "(10)

*Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Alla 5ª riga, sopprimere le parole "in particolare" "(11)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al punto b), 4ª riga, sostituire "15 per cento" con "10 per cento" ". (12).

*Emendamento aggiuntivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al punto b), 6ª riga, sostituire le parole "aziende cooperative" con le parole "aziende proprie o cooperative" ". (13).

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al punto c), 2ª-3ª-4ª riga, sostituire le parole "e di cooperative di operatori

agricoli" con le parole: "di cooperative e di operatori agricoli e di allevatori comunque associati" ". (14)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al punto d) della quarta riga sostituire le parole 'e su richiesta degli operatori agricoli, dei pastori e degli allevatori interessati' con la parola 'nonché' ". (15)

*Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al punto d), alla fine, sostituire il Punto e Virgola con una Virgola ed aggiungere le parole: "previo accordo con gli operatori interessati" ". (16)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al punto e), alla 5ª e 6ª riga, sostituire le parole "così come saranno individuate dai" con le parole: "secondo le individuazioni dei ... " ". (17)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al primo comma, punto f), settima, ottava riga, sostituire le parole "l'assistenza tecnico-economica" con le parole "l'assistenza tecnica gratuita e la necessaria assistenza economica" ". (17 bis)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al punto h), alla prima riga, sostituire la parola "può assumere" con la parola "assume" ". (18)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 3 - Al punto i), alla 17ª riga, sostitui-

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

tuire la parola "prioritariamente" con la parola "con priorità" ". (19)

**PRESIDENTE.** I presentatori hanno facoltà di illustrare gli emendamenti, ovviamente anche uno per volta. Onorevole Anedda, ha facoltà di parlare.

**ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale).** Facio un discorso più generale piuttosto che analitico degli emendamenti.

L'articolo 3 è l'attuazione del disposto dell'articolo 20 della legge 268 ed avrebbe dovuto rispettare la dizione che è ragionevolmente corretta per quanto riguarda le funzioni della Sezione speciale. La Commissione invece ha inteso chiarire ed ha ampliato i poteri della Sezione stessa addivenendo ad una normativa diversa. In particolare, la novità è costituita dalla lettera C del primo comma, laddove si dice che la Sezione predispone, su richiesta degli organismi comprensoriali e di cooperative di operatori agricoli, gli studi per l'individuazione e delimitazione dei comprensori e formula le proposte eccetera, eccetera. Cosa significa? Che la Giunta deve obbligatoriamente affidare alla Sezione questi studi oppure no? Oppure che con questi studi potranno convivere comprensori derivanti da studi della Sezione con studi di altri organismi anche privati? Perché la Sezione deve essere sollecitata a studiare o dagli organismi comprensoriali o dalle cooperative, non può far niente di iniziativa sua. Ma se si dice che per far questo la Sezione ha necessità di un sollecito, si sottintende (poi vedremo che in un altro articolo è detto quasi esplicitamente) che gli studi possono essere fatti da organismi diversi che non siano la Sezione.

Però, siccome poi quando arriviamo alla delimitazione degli organismi e ai piani di valorizzazione, troviamo anche qui una dizione incerta oppure una dizione certa, che consente l'intervento della Sezione per la delimitazione, per la formulazione del piano di valorizzazione, oppure l'esclusione della Sezione della delimitazione e dalla formulazione del piano, noi abbiamo una serie di ipotesi che diventano assurde. Cioè che la Sezione studi un piano che

venga poi attuato ed eseguito da un ente privato, perché è chiaro che nella fase esecutiva o lo fa la Sezione o lo fa qualunque privato. L'altra ipotesi è che la Sezione debba attuare nella fase esecutiva un piano che è stato invece studiato da altri, perché anche questo può fare se nessun sollecito viene per il piano né dagli organismi comprensoriali né dalle cooperative; ma anzi, se l'organismo comprensoriale, avvalendosi di questa sua facoltà si rivolge ad altri per completare lo studio, nulla vieta che, completato questo studio ed approvato, uno studio che non è proprio della Sezione e che quindi può non essere coerente con gli indirizzi della Sezione, debba essere eseguito da altri.

Nell'articolo manca inoltre un coordinamento con l'articolo 20 della legge 268. Anche questo è un dato importante perché, sarà un caso, scompare dalla legge regionale tutto ciò che si riferisce ad un livello tecnico adeguato. Ho mosso un rilievo già stamattina a proposito dell'articolo 1, ma lo ritrovo adesso e lo ritroveremo anche in seguito. Laddove la 268 si è preoccupata di dire: badate, dovete fare le aziende, ma dovete farle perché siano tecnicamente adeguate (che sta per tecnicamente valide, tecnicamente produttive); tutto questo dalla proposta di legge attuale è scomparso. Non interessa più nessuno né il livello tecnico né il livello produttivo delle aziende. E mi pare che invece, proprio perché ci si richiama all'articolo 20, avrebbe dovuto essere sottolineato questo dato importantissimo. E ritorna questo rilievo anche per la lettera h, laddove non si riesce a coordinare questa disposizione con l'articolo 20 della legge 268 che era ben preciso, perché parlava di atti legislativi e di misure necessarie con assumere tutte le opportune iniziative per la realizzazione dei miglioramenti.

E' con queste smagliature che si dà ad una Sezione, che è priva di qualunque controllo di merito, la più ampia discrezionalità. Comprendo l'opinione della maggioranza che è questa: ma noi non è che abbiamo necessità di esercitare un controllo. Perché? Perché in fin dei conti noi siamo nell'organismo direttivo: la particolare forma di elezione, la nomina del presidente

dell'ETFAS, eccetera, ci danno la garanzia, quindi sostanzialmente per noi — forze di maggioranza — un controllo di merito viene meno, perché il controllo lo esercitiamo in via preventiva laddove colui che decide non è altro che una nostra emanazione. Il che non dico giuridicamente, ma non è neanche politicamente esatto, perché gli organi — una volta che si costituiscono — sono diversi. E l'equilibrio della struttura pubblica deriva proprio dalla reciprocità dei controlli agili. Invece noi, attraverso tutte queste dizioni vaghe, tutte queste incertezze, con l'abuso dei normalmente, dei ragionevolmente, dei possibilmente, delle opportune iniziative, apriamo larghe falle a un potere di discrezionalità che non potrà avere poi, lo vedremo fra poco nell'articolo 4, assolutamente nessun controllo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lippi, ha facoltà di parlare.

**LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), relatore di minoranza.** Onorevole Presidente, molto brevemente, perché mi pare che il collega Anedda abbia fatto un'illustrazione per quanto globale dell'articolo, molto puntuale e molto precisa, credo. Io farò soltanto un'esposizione, direi, più dettagliata, una rappresentazione più dettagliata, anche se molto telegrafica, di ciascuno degli emendamenti, separatamente, in maniera che venga più facile comprendere ai colleghi qual è lo spirito che ci ha guidato nella presentazione dei medesimi.

L'emendamento numero 10. L'emendamento numero 10, da noi presentato, chiede la soppressione della 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riga del 1° comma, cioè la soppressione delle parole "e sempre nel rispetto delle direttive dei soggetti della programmazione". Più precisamente, perché sia più comprensibile quello che noi chiediamo: il 1° comma recita testualmente, nel testo della Commissione: "Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e sempre nel rispetto delle direttive dei soggetti della programmazione, eccetera". Ecco, noi chiediamo che queste parole "e sempre nel rispetto delle direttive dei soggetti della programmazione",

vengano soppresse. Perché lo chiediamo? Perché questo concetto è chiarissimamente espresso, direi in maniera ancora più chiara, nel 4° comma dell'articolo precedente (dico bene, dell'articolo 2), il quale, lo rileggo per comodità di chi ascolta, dice: "Essa agisce (cioè la Sezione speciale) nel rispetto delle direttive che, sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, verranno impartite dalla Giunta regionale, eccetera, eccetera". Ora, la ripetizione di questo concetto nel terzo comma non aggiunge chiarezza ad un concetto che, secondo noi, è già abbastanza chiaramente espresso nell'articolo 2. Può invece servire a confondere le idee ed a evidenziare le immancabili conflittualità che potrebbero esserci o potrebbero nascere fra i diversi soggetti della programmazione. Del resto, se lo si analizza attentamente, questo 1° comma dell'articolo 3 è in contrasto con il 4° comma dell'articolo secondo, che affida le direttive alla Giunta, sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio e non ad altri soggetti della programmazione. Le direttive, secondo noi, sono e debbono essere della Giunta che risponde al Consiglio, il quale Consiglio, come sappiamo, fissa gli indirizzi generali della programmazione medesima. Questo primo comma, quindi, dell'articolo 3, rischia di confondere le idee e potrebbe correre il rischio di mescolare le carte e rendere incomprensibile quella che è la volontà del legislatore.

L'emendamento numero 11 mira alla soppressione delle parole "in particolare", e questo noi lo chiediamo perché siamo convinti che l'espressione non solo sia inopportuna, ma potrebbe creare confusione e togliere chiarezza all'articolo medesimo. Se noi, infatti, onorevoli colleghi, affermiamo che la Sezione speciale ha "in particolare" i compiti che poi troviamo elencati nello stesso articolo terzo, implicitamente affermiamo e sottintendiamo che abbia anche altri compiti. Se questi altri compiti poi non li indichiamo, potremmo correre il rischio di determinare due situazioni paradossali: che chiunque, ed in qualunque momento, possa ritenersi autorizzato ad affidare alla Sezione speciale compiti diversi da quelli che vengono elencati nell'articolo 3. E poi che la Sezione

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

non abbia la certezza operativa, anche questo io credo che sia da mettere in conto, che cioè con questo "in particolare" la stessa Sezione speciale dell'ETFAS rischi di non avere la certezza operativa per i punti indicati per timore che magari, nello svolgersi della sua attività, possano sovrapporsi altri compiti, magari in contrasto con quelli che sono indicati nella legge. La nostra richiesta mira solo a dare chiarezza. Noi crediamo che il testo scorrerebbe, a prescindere dall'emendamento precedente, anche se l'emendamento numero 10, da noi proposto, non venisse approvato, se il primo comma recitasse: "Per l'assolvimento dei compiti cui all'articolo precedente e sempre nel rispetto delle direttive dei soggetti della programmazione, la Sezione speciale dell'ETFAS, Ente di Sviluppo della Sardegna, a, b, c, eccetera, eccetera"; io credo che ci guadagneremmo in chiarezza ma soprattutto non correremmo i rischi ai quali ho fatto cenno.

Come si vede, onorevole Presidente, anche questi emendamenti li stiamo illustrando con molta celerità e con molta agilità.

L'emendamento 12 mira a ridurre la quota destinata alle foraggere, mira a ridurre la quota dei terreni del monte pascoli destinati alle foraggere dal 15 per cento al 10 per cento. Ecco, noi abbiamo discusso a lungo, in occasione della discussione generale, in ordine a quale sarà l'ammontare dei terreni accorpati nel monte pascoli: un milione, 800 mila, 400 mila. Non voglio tornare su questo discorso; voglio soltanto dire che, anche ammesso che l'ammontare dei terreni accorpati nel monte pascoli fosse anche soltanto di 350, 400 mila ettari, la quota del 10 per cento (cioè nel caso 40 mila ettari) sarebbe più che sufficiente per garantire quelle necessità delle scorte foraggere che sono nella previsione dei programmatori. Ecco, può darsi anche che siamo fuori dalla verità, che non abbiamo ben afferrato la dimensione di quest'operazione, ma noi siamo convinti che destinare a questo fine il 10 per cento del taraggio destinato al monte pascoli sia una guarentigia tale da lasciarci tranquilli e non porci eccessivi problemi.

L'emendamento numero 13 risponde ad un'esigenza che è quella di richiamarsi al testo

della 268. La 268, onorevole Carrus, all'articolo 24, se non ricordo male, quando parla della famosa quota del 15 per cento, parla proprio ... Vediamolo, questo articolo 23, è proprio il 23: "La Sezione speciale dell'ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per opere, eccetera; una parte non superiore al 15 per cento (intanto dice non superiore al 15 per cento, per cui dire 10 per cento non credo che ci ponga fuori dalla logica della 268) del monte pascoli può essere destinata dalla Sezione speciale dell'ente di sviluppo alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative". Quindi lo dice la 268. Il nostro emendamento è un richiamo alla legge 268, la quale appunto parla di aziende proprie o cooperative. Non si capisce perché si debba cambiare il testo proposto dalla Commissione d'indagine, che poi, tra l'altro, è nato come tutti sappiamo. Va bene, non vogliamo cercare di entrare, non vogliamo nemmeno tentare di entrare nelle ragioni che hanno suggerito questa dizione diversa e quindi contrastante con quella che è la legge 268; ci limitiamo soltanto a rappresentare le nostre perplessità, le nostre incertezze e sottolineare l'esigenza e l'opportunità di ripiegare, di riportarsi al testo dei proponenti.

Emendamento numero 14. Io credo che, prima di leggere l'emendamento, o di rileggerlo, perché già è stato letto dall'Ufficio di Presidenza, sia opportuno leggere il punto c) dell'articolo, sul quale si è del resto intrattenuto a lungo il collega Anedda. Dice che la Sezione speciale predispone, su richiesta degli organismi comprensoriali e di cooperative di operatori agricoli, gli studi per l'individuazione e la determinazione di comprensori, eccetera, eccetera. Ecco, io non entro nel merito delle questioni sottoposte all'attenzione del Consiglio dal collega Anedda, perché tanto le ritengo più che valide e sufficienti a chiarire il nostro pensiero su quell'aspetto del problema. Io desidero soltanto di soffermarmi alle indicazioni che sono suggerite dal nostro emendamento, il quale propone la sostituzione delle parole "e di cooperative di operatori agricoli" (e su questo torneremo più volte, come vedrete, nei nostri emendamenti; ciò non significa che parleremo ogni volta sulle

stesse cose, voglio soltanto dire che torneremo spesso su questo argomento perché spesso la legge torna sulla materia) di sostituire, ripeto, la dizione proposta dal testo della Commissione con la dizione: "di cooperative e di operatori agricoli e di allevatori comunque associati". Anche qui c'è un tentativo da parte nostra non solo di fare salvi determinati principi ai quali crediamo, ma soprattutto di ricondurre la 208 a quelle che sono le indicazioni che emergono dalla 268. E ci sforziamo soprattutto di interpretare meglio lo spirito e la lettera della 268, che parla sempre di aziende singole e associate.

Io non voglio rileggervi tutta la legge 268, perché vi annoierei. Però, ecco, il riferimento lo troviamo all'articolo 23, terza riga, dove si parla di allevatori singoli ed associati, all'articolo 23, 6° comma, 4° riga, ove si parla di coltivatori diretti o pastori singoli ed associati; all'articolo 24, 2° comma, seconda riga, dove si parla di pastori ed allevatori singoli ed associati, e così via discorrendo. Noi vogliamo scongiurare con questo emendamento il pericolo che vengano escluse dai benefici della legge forme associative diverse da quelle delle cooperative, e del resto anche in questa legge, in alcune parti di questa legge (ora non ricordo esattamente in quale, ma forse in questo articolo, al punto i), il riferimento a forme diverse di associazione è abbastanza chiaro. Ecco, non si capisce proprio per quale ragione, mentre si affida alla Sezione il compito di programmare, unitamente alla nascita delle cooperative, anche quella di altre forme associative — questo era lo spirito dell'emendamento Catta che poi fu recepito dalla Commissione programmazione —, una volta nate, queste forme associative non cooperative debbano essere ignorate, quando non addirittura discriminate e quindi combattute. Quindi questo emendamento, per concludere, tende a rivalutare la partecipazione, promuovere, come dire, il coinvolgimento nel processo programmatico agro-pastorale di quelle energie imprenditoriali che non dovessero ritrovarsi nella cooperazione e che invece potrebbero ritrovarsi in iniziative autonome o in iniziative associative diverse da quelle della coo-

perazione.

Emendamento numero 15. Il punto d) dell'articolo 3 testualmente recita: "Cura, previo incarico da parte dell'Amministrazione regionale, la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse generale e, su richiesta degli operatori agricoli, dei pastori e degli allevatori interessati, gli interventi di miglioramento e trasformazione agraria previsti dai piani comprensoriali di valorizzazione". Io credo che questo comma, onorevole Carrus, il comma d), credo che debba riferirsi ai terreni dati in affitto dalla Sezione speciale. Penso che non si riferisca all'imprenditoria libera, perché l'imprenditoria libera io credo che si ritrovi invece nel comma f); ritengo, quindi, si riferisca agli affittuari, praticamente, ai concessionari del monte pascoli, cioè della Sezione speciale. E allora noi diciamo che proponiamo la sostituzione delle parole "e, su richiesta degli operatori agricoli, dei pastori e degli allevatori interessati" con la parole: "nonché", perché ci pare assurdo che questo tipo di imprenditoria agricola, cioè gli affittuari che direttamente discendono dalla Sezione speciale, debbano, per ottenere gli interventi di miglioramento e di trasformazione agraria previsti dai piani comprensoriali, debbano fare richiesta esplicita. Io credo che non sia assolutamente necessario, per cui ritengo che il punto d) sarebbe più rassicurante, più illuminante, più chiaro se noi ci limitassimo a dire: "Cura, previo incarico da parte dell'Amministrazione Regionale, la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse generale, nonché gli interventi di miglioramento e trasformazione agraria prevista dai piani comprensoriali di valorizzazione".

Non si capisce, sinceramente, almeno noi non riusciamo a comprendere, perché gli operatori agricoli, i pastori e gli allevatori interessati, quei pastori e quegli allevatori ai quali abbiamo fatto riferimento prima, debbano richiedere gli interventi di miglioramento e di trasformazione agraria che sono previsti nei piani. Questi affittuari fanno già parte del piano: tanto ne fanno parte che sono destinatari di quei fondi! Quindi mi pare che sia chiaro che sono destinatari del fondo, ma sono anche desti-

natari e gestori di un tipo di riforma che è stata già impostata e che non può essere impostata dalla Sezione speciale. Se dette cose sono previste dai piani comprensoriali di valorizzazione, noi diciamo che appare chiaro che a curarle debba essere la Sezione speciale, senza bisogno di alcuna richiesta particolare. Quindi le infrastrutture sono un'esigenza generale, così come è un'esigenza generale, che deve essere affidata alla Sezione speciale dell'ETFAS, anche l'impostazione degli interventi di miglioramento e di trasformazione agraria prevista dai piani comprensoriali. Anche perché, onorevoli colleghi, io faccio un'altra considerazione: questa apparente liberalità che si ritrova nel testo proposto dalla Commissione (che poi mi pare la stessa del testo proposto dalla Giunta), questa apparente liberalità è a nostro giudizio, o potrebbe risultare alla lunga, un maldestro espediente per poter dire all'operatore affittuario dipendente della Sezione: "Tu non hai realizzato il miglioramento e le trasformazioni previste dai piani di valorizzazione e io ti tolgo la concessione", cioè farlo cadere nella trappola delle sanzioni previste dall'articolo 39. Ora, l'affittuario potrebbe ritrovarsi anche nell'impossibilità materiale di realizzare determinate iniziative di trasformazione e non credo che questo impedimento, che è indipendente dalla sua volontà o potrebbe essere indipendente dalla sua volontà, possa domani legittimare un provvedimento di questo tipo.

A chiarimento di quanto diciamo con l'emendamento numero 15, abbiamo inserito un emendamento aggiuntivo - il numero 16 - che recita: "previo accordo con gli operatori interessati". Ecco, questo lo trovo giusto, cioè la Sezione speciale cura (come dice il punto d)), cura gli interventi di miglioramento e trasformazione agraria previsti dai piani comprensoriali di valorizzazione previo accordo con gli operatori interessati. Questa aggiunta: "previo accordo con gli operatori interessati", coinvolge nell'operazione, nell'azione di riforma, di ristrutturazione e di trasformazione, l'operatore affittuario.

Passiamo all'emendamento numero 17. Io mi scuso se la brevità, come ho sempre detto,

non si concilia con la chiarezza; potrei anche essere chiaro ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Onorevole Lippi, non per interromperla, ma se è su richiesta dell'operatore, è chiaro che sono d'accordo.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. No, son due cose diverse. Onorevole Carrus, abbia pazienza, lei è un maestro in queste cose. Un conto è dire che lei facoltizza l'operatore di chiedere oppure no; diverso è il "previo accordo" (cioè io dico cosa voglio fare, tu sei d'accordo, non sei d'accordo?). Se manca l'accordo allora sì che l'operatore può essere responsabilizzato e quindi gli possono essere fatti tutti gli addebiti che la legge 39 richiede. Però se lei facoltizza, lascia all'affittuario la facoltà di chiedere oppure no l'intervento della Sezione, non mi pare assolutamente, onorevole Carrus, che sia la stessa cosa. Sono due concetti completamente diversi! Io sono d'accordissimo che l'affittuario venga cointeressato, coinvolto e venga richiesto il parere del medesimo, ma non sono assolutamente d'accordo (non sono d'accordo perché io ho i timori che ho espresso prima e che non voglio ripetere) che tutto discenda dalla richiesta specifica degli operatori agricoli, dei pastori e degli allevatori interessati.

L'emendamento numero 17 (ecco, questo sì) attiene ad una questione puramente lessicale. Leggo il punto e): "Procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio acquisito per favorire la costituzione di aziende stabili efficienti ed economicamente valide, eccetera". Noi proponiamo che questa espressione: "così come saranno individuate dal piano comprensoriale", sia sostituita con l'espressione: "secondo l'individuazione dei piani comprensoriali di valorizzazione che ne determinano ...". Ecco, mi pare che sia più pulita, l'espressione; anche se la parola "individuazione" non mi piace troppo, però non v'è dubbio che la dizione è più pulita, scorre meglio e soprattutto è più chiara.

Emendamento numero 17 bis. Noi chie-

diamo che, al punto f), le parole "l'assistenza tecnico-economica" siano sostituite con le parole: "l'assistenza tecnica gratuita e la necessaria assistenza economica". Io credo, onorevole Carrus, mi scusi, io credo che questo emendamento discenda da un'esigenza di chiarezza; può darsi che per lei il concetto sia chiarissimo, però credo che possa comprendere che non sia chiaro per me. Ecco: cosa si intende per assistenza tecnico-economica nella fase di attuazione delle trasformazioni, eccetera? Qui ci troviamo di fronte ad operatori privati, se non ho mal capito. Il punto f), forse è meglio rileggerlo; dice: "progetta ed esegue, anche in azienda di proprietà (ecco, non sbagliavo, non ricordavo male) di operatori agricoli singoli o associati, su loro richiesta (qui va bene, la richiesta in questo caso deve essere dell'operatore privato, in quanto proprietario, ne risponde lui del suo fondo), le opere di valorizzazione necessarie per renderle economicamente valide e, comunque, fornisce ad essi l'assistenza tecnico-economica ...". Ecco, una richiesta, onorevole Carrus: quando si dice che la Sezione fornisce l'assistenza tecnica e l'assistenza economica, cosa si intende dire? Che fornisce l'assistenza tecnica gratuita e fornisce anche tutto il denaro necessario gratuitamente? No, vero? Vede che avevo capito bene il pensiero! E allora io direi che deve essere chiarito il concetto, sottolineando che l'assistenza tecnica debba e non possa che essere gratuita, mentre l'assistenza economica non può (secondo me) essere gratuita, totalmente gratuita. E allora noi diciamo: "l'assistenza tecnica gratuita e la necessaria assistenza economica". La necessaria assistenza economica, che potrà poi essere stabilita nel regolamento, può essere un incentivo, può essere un mutuo, può essere un contributo, tutto quello che si dirà nella legge. Ma se noi mescoliamo le due cose - (tecnica ed economia) -, sapendo che la tecnica è gratuita e l'economia non può esserlo, potremo anche ingenerare grossi equivoci e lasciare intendere una cosa che non sarà. Per cui io credo che valga la pena, sia giusto, sia corretto, e aggiungerei che è persino serio e onesto, che l'imprenditore privato che andasse domani ad attingere a queste provvi-

denze sappia quello che si ritrova gratis e quello che invece dovrà pagare, secondo le modalità che il regolamento dovrà stabilire.

Noi infatti diciamo che l'assistenza tecnica, che non può mancare se si vuole veramente mettere in moto una programmazione organica omogenea che coinvolga tutti gli operatori agricoli e gli operatori del mondo zootecnico, deve essere offerta gratuitamente a tutti. Questo noi affermiamo, e del resto l'onorevole Carrus che l'ha confermato, quindi queste perplessità nostre cadono. Però l'assistenza economica noi sosteniamo che non può essere del tutto gratuita; sarebbe l'ideale, certo, se questo fosse possibile, ma non crediamo che lo sia. E poiché l'assistenza economica, a nostro giudizio, può estrinsecarsi, può essere esercitata dalla Sezione nella maniera più diversa, come dicevo prima (contributi, mutui, agevolazioni fiscali, chissà quante altre cose diventeranno i programmatori o inventeremo assieme per venire incontro a questo tipo di imprenditore agricolo), allora lasciamo separate le due cose per consentire che non vengano ad ingenerarsi equivoci e pericolose confusioni.

L'emendamento numero 18 attiene al punto h), il quale recita: "Può assumere - il soggetto è sempre la Sezione speciale - le opportune iniziative per la realizzazione di miglioramenti eccetera, eccetera". Ecco, onorevole Carrus, anche qua, io questo "può" lo eliminerei. Questo "può assumere", onorevole Carrus, io lo sostituirei, così come noi chiediamo con il nostro emendamento, con la parola "assume". La legge 268, onorevoli colleghi, a questo riguardo, alla terza riga dell'articolo 22, usa il verbo disporre e dice: "L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, eccetera, eccetera ...". Quindi è chiara l'intenzione del legislatore nazionale: la Sezione non è facoltizzata, ma obbligata dalla 268 a realizzare nell'ambito delle aree espropriate o acquistate un programma coordinato con gli interventi da ope-



## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

rare sui terreni comunali e sui terreni privati. Quindi non "può assumere", ma "deve assumere", pertanto: "assume". Oltretutto, onorevoli colleghi, il "può", che si legge come prima parola del comma h), lascia alla Sezione la facoltà anche di non assumere certe iniziative. Quando dice può, può assumere, cosa vuol dire? Che può assumere come può non assumere, mi pare sia chiaro, quindi lascia la facoltà di non assumere certe iniziative, che noi invece riteniamo prioritarie.

Noi abbiamo sempre sostenuto (io non voglio tornare su questo argomento, ma debbo anche giustificare il perché di queste nostre preoccupazioni), abbiamo sempre sostenuto e ribadito, nel corso della discussione, che sarebbe stato più giusto, più logico e anche, se mi consentite, tatticamente più saggio e comunque più opportuno iniziare la riforma utilizzando appunto i 350-400 mila, 250 mila, non so quanti siano (mi pare che siano proprio 350 mila) ettari di proprietà degli Enti locali, perché se ciò avessimo fatto indubbiamente ci troveremmo di fronte a difficoltà psicologiche di minore gravità e di minore impegno di quelle che stiamo invece verificando in questo momento. Ecco, anche questo nostro radicato convincimento (che, se attuato, fra l'altro avrebbe evitato tanti traumi, tante perplessità e tante paure) ci induce a ritenere che le iniziative tese alla valorizzazione di terreni comunali o comunque di enti locali non possano ma debbano essere assunte dalla Sezione speciale. Questi sono i nostri motivi, e scusate l'estrema telegraficità e quindi forse anche la poca chiarezza con la quale noi stiamo illustrando questi emendamenti.

In ultimo, onorevole Presidente, l'emendamento numero 19. Con esso si propone di sostituire la parola: "con priorità". Anche questo può sembrare, ma le assicuro che non lo è. Intanto perché troviamo l'espressione linguisticamente più corretta, a nostro giudizio. Il senso rimane pressoché identico, ma ci sembra che sia anche meno perentorio dire "con priorità" piuttosto che dire "prioritariamente". E siccome una legge come questa deve essere la più morbida possibile anche nella sua dizione (più morbida non vuol dire più confusa,

ma meno drastica, anche nella sua espressione), io credo che anche quest'emendamento — che non muta la sostanza, in definitiva, ma muta soltanto la forma, il modo di dire — sia più adatto, si attagli di più alla preoccupazione che la Commissione si è posta di rendere meno difficile, ecco, la proposta del legislatore, più accessibile alla fiducia dei beneficiari, comunque del mondo economico interessato a questa legge. E' una dizione, ripeto, meno drastica, meno violenta, meno cruda di quella che invece troviamo nel testo della Commissione.

Io vi chiedo scusa per la scarsa chiarezza, non per la lungaggine, per la scarsa chiarezza, e sottopongo alla benevolenza e all'attenzione dei colleghi l'approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Gli emendamenti, che riguardano l'articolo 3 del disegno di legge, sono stati sufficientemente illustrati. Io prendo la parola per sottolineare un aspetto che mi pare sia stato non trascurato, bensì solo in parte illustrato dal collega onorevole Lippi. L'articolo 23 della legge 268 recita testualmente al primo capoverso: "La sezione speciale destinerà i terreni acquisiti sia ad operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole (sottolineo: singole) od associate di dimensioni economiche tali, eccetera, per costituire eccetera, eccetera ...". Ora, noi ci siamo permessi di presentare un emendamento, esattamente l'emendamento che porta il numero 13, per riportare nel disegno di legge 208 il concetto già espresso chiaramente nella 268 e abbandonato e trascurato, non credo per ignoranza, nel medesimo disegno di legge 208. Ci pare (e, se sbaglio, chi ne ha la veste e l'autorità mi corregga) di vedere un colpo inferto all'impresa privata nella sesta riga del punto b) dell'articolo 3 in discussione: è scomparsa infatti la parola "proprie", per cui alla dizione: "aziende proprie o cooperative" si è sostituita la sola dicitura "aziende cooperative". A noi questo sembra un colpo grave inferto

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

all'azienda come tale che, per il solo fatto di essere azienda privata, non è da colpire.

Noi, sia ben chiaro, non abbiamo niente, né io personalmente, né la mia parte politica, contro la cooperazione, contro l'associazionismo. Sia ben chiaro che vogliamo una cooperazione ed un associazionismo esperti e non chiusi, non di classe, aperti cioè a tutte le componenti dell'azienda di modo che l'azienda stessa sia veramente efficiente, sia veramente strumento valido dell'agricoltura, strumento capace di aumentare la redditività, di aumentare la produzione, di avere cioè quella funzione sociale che l'azienda deve avere. Ci pare invece, ecco, che questo concetto di azienda sia stato stravolto. E allora ci chiediamo noi, e ce lo andiamo chiedendo da diversi giorni: se l'obiettivo, lo scopo di questo disegno di legge, dunque, è quello di creare un determinato numero di cooperative, e non invece quello di creare un determinato numero di aziende vive, vitali, capaci di aumentare la produzione di cui abbiamo tanto bisogno; aziende capaci non solo di mantenere livelli occupativi, ma di accrescerli; capaci di trasformare, come è stato un po' trionfisticamente detto da qualche giornalista, il pastore in operaio, inserito in un contesto aziendale degli altri settori della produzione, e segnatamente alle aziende industriali.

Noi lo vedremmo ben volentieri un pastore operaio associato e agli utili dell'azienda e alla gestione, ma ci pare che ancora siamo molto lontani e soprattutto ci pare, ecco, che — ove la legge fosse approvata così com'è — venga stravolto non soltanto l'articolo 23 della 268, ma venga stravolto, mi consentano i padri spirituali di questa legge, anche il concetto che di azienda ha oggi il mondo cattolico. Io mi sono permesso di andare a consultare uno che fa testo, ed è un padre gesuita, il padre Teodoro Milder che dovrebbe essere in grande confidenza ai democratici-cristiani, i quali non dovrebbero limitarsi a leggere soltanto i testi marxisti-leninisti. Ora il padre Milder, in uno degli ultimi numeri di "Civiltà Cattolica" che mi sono permesso di portare qui, esattamente il numero del 15 maggio 1976, signori miei, fa l'elogio delle finalità economico-sociali dell'impresa

privata. E, risparmiandovi la lettura di tutto il lungo articolo, che è una profonda e acuta analisi di ciò che è accaduto nel mondo orientale dall'immediato dopoguerra ad oggi, il padre Teodoro Milder — Societati Tiesus — dice esattamente: "Senza chiudere occhi sulle sacche di povertà e di miseria che ancora sussistono nei paesi ricchi dell'occidente, ai giorni nostri, la prima volta nella storia dell'umanità, centinaia di milioni di famiglie godono di una certa abbondanza materiale e possono guardare all'avvenire con serenità e con sicurezza. Senza minimizzare la parte che lo Stato e i sindacati hanno avuto, è vero che in tutto questo processo di crescita economica l'impresa privata ha svolto il compito principale; essa resta pertanto il pilastro centrale dell'economia occidentale".

Io condivido in pieno questo concetto di impresa privata intesa così in funzione sociale. Tra le tante leggende che vi sono da sfatare, vi è quella secondo la quale il Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale va difendendo la proprietà privata, la proprietà assenteista. Ma niente di più falso! Noi abbiamo inteso difendere, intendiamo difendere e difendiamo l'impresa intanto in quanto capace di aumentare la produttività e la redditività. Ci pare che sia i principi aggiornatissimi del pensiero cattolico al riguardo, sia lo spirito e la lettera dell'articolo 23 della legge 268, vengono disattesi dall'articolo 3, lettera b), sesta riga, del disegno di legge in questione, proprio per i motivi che io mi son permesso di richiamare a me stesso e a questa Assemblea. L'improvvisa scomparsa delle parole "aziende proprie" a noi pare che costituisca un grave trabocchetto, perciò ci siamo permessi di presentare l'emendamento numero 13, riprendendo testualmente il discorso fatto già dalla 268 all'articolo 23.

Ne raccomandiamo perciò all'Assemblea l'approvazione, perché questo è uno degli emendamenti più caratterizzanti di quelli che ci siamo permessi di presentare. Mi auguro che venga ripristinato il testo della 268.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Il nostro Gruppo condivide le ragioni che hanno portato alla proposizione dell'emendamento numero 18, laddove si sostituisce "può assumere" con "assume". Non condivide invece le ragioni degli altri emendamenti, per cui voterà a favore del solo emendamento numero 18.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.

GHINAMI (P.S.D.I), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta accetta l'emendamento numero 18 e respinge gli altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 11, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 12, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 14, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 15, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 17, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 18, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 19, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto ora in votazione l'articolo 3 così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 13, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto infine in votazione l'emendamento numero 16, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Art. 4

Controllo sugli atti

La sezione speciale è sottoposta al controllo della Giunta regionale alla quale devono essere comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione, tutti i provvedimenti e le deliberazioni

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

adottati dagli organi attivi della Sezione.

Essi sono immediatamente esecutivi ad eccezione di quelli di cui al comma successivo. La Giunta regionale, tuttavia, entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto, annulla quelli che siano viziati da eccesso di potere o da violazione di leggi o regolamenti o che non siano conformi agli atti di programmazione, alle direttive o alle istruzioni impartite alla Sezione.

Diventano esecutive solo dopo l'approvazione della Giunta regionale le delibere relative:

a) al bilancio preventivo e sue variazioni ed al conto consuntivo;

b) dall'acquisizione, in qualunque forma, dei terreni da destinare al monte dei pascoli;

c) alla determinazione, ai sensi dei successivi articoli 27 e 32, del valore dei terreni da espropriare o da acquisire;

d) alla concessione dei vitalizi ed alla gestione del "Fondo speciale" di cui ai successivi articoli 33 e 38;

e) alla determinazione dell'estensione della distribuzione territoriale della quota del monte dei pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;

f) alla ripartizione ed assegnazione o, comunque, all'utilizzazione del patrimonio terriero acquisito;

g) alla realizzazione di opere di interesse generale.

Qualora l'approvazione di tali delibere non vengano comunicate dalla Giunta regionale alla Sezione speciale entro il termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento esse si intendono approvate.

La Giunta regionale può, comunque, entro il termine di cui al comma precedente, richiedere chiarimenti alla Sezione; in tal caso il termine per l'approvazione è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data del ricevimento della nuova comunicazione.

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati nove emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, Segretario:

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 4 - Nel primo comma sostituire tutte le parole da "devono essere" fino al punto, con le seguenti: "devono essere comunicati subito e comunque non oltre tre giorni dalla loro adozione tutti i provvedimenti adottati dagli organi attivi della Sezione, le deliberazioni dovranno essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione" ". (20)

*Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 4 - Al 2° comma sopprimere la 1ª riga, 2ª e 3ª riga fino al punto". (21)

*Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 4 - Al 2° comma - 4ª riga, sopprimere la parola "tuttavia" ". (22)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 4 - Al 2° comma - 4ª riga, sostituire la cifra "20" con la cifra "10" ". (23)

*Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 4 - Al 2° comma - 5ª riga - dopo le parole "dalla ricezione", aggiungere le parole: "o dalla comunicazione" ". (24)

*Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 4 - Al termine del 2° comma aggiungere il seguente periodo: "allo scadere dei 10 giorni diventano esecutivi tutti i provvedimenti e le delibere per i quali non vi sia stato pronunciamento di annullamento da parte della Regione" ". (25)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi -*

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

*Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

“Art. 4 — Al 4° comma — 4° riga sostituire la parola “venti” con la parole “trenta” ”. (26)

*Emendamento sostitutivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

“Art. 4 — L'ultimo comma viene integralmente sostituito col seguente: “Entro i termini indicati nel comma precedente la Giunta ha facoltà di chiedere alla Sezione tutti i chiarimenti necessari; l'eventuale annullamento delle delibere deve comunque avvenire entro il termine perentorio dei 30 giorni” ”. (27)

*Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Rojch - Raggio - Dessanay - Tronci - Maddalon - Corona - Saba - Sechi - Pigliaru:*

“Art. 4 — Al secondo comma sostituire “20 giorni” con “30 giorni” ”. (137)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti possono illustrarli. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Gli emendamenti che abbiamo presentato sono squisitamente tecnici, ma richiedono un discorso preventivo generale perché è difficile modificare, attraverso emendamenti parziali, quello che è lo spirito formatore di un articolo sia pure dal punto di vista della tecnica. Ritroviamo in questa norma dell'articolo 4 il riflesso delle incertezze sulle quali ho avuto occasione di intrattenermi prima. E' mia opinione che generalizzare l'istituto del silenzio-approvazione sia pericoloso; soprattutto se lo si pone in contrapposizione con l'istituto più corretto del silenzio-rifiuto. E' pericoloso dire: l'organo del controllo quando sta zitto approva; è più logico dire che quando sta zitto rifiuta. Non solo, ma sarebbe stato più corretto, a mio parere, porre una distinzione tra delibere e atti per i quali opera il silenzio-approvazione, e gli altri per i quali opera il silenzio rifiuto, o più esattamente per i quali è prevista l'approvazione espli-

cita, proprio perché si tratta di differenti categorie di atti. Credo che l'articolo, a mio avviso, andrebbe ricostruito in questo senso, perché tutti quegli atti elencati particolarmente nel 3° comma sono di tale importanza che richiedono un parere positivo esplicito da parte della Giunta regionale, anche perché molto spesso il silenzio serve a scaricare responsabilità.

Il secondo rilievo che meriterebbe un'indicazione esplicita è, come dicevo precedentemente, il fatto che manca un controllo di merito. Infatti la Giunta che cosa può fare? Può annullare gli atti che siano viziati da eccesso di potere, da violazione di legge o di regolamenti o che siano contrastanti — questo significa non conformi, in fin dei conti, — che siano contrastanti con gli atti di programmazione e con le direttive impartite alla Sezione. E' squisitamente un controllo di legittimità. E allora il discorso si ricollega a quanto io prima vi dicevo in merito ai varchi del potere enorme, discrezionale, della Sezione, svincolato da qualunque controllo di merito della Sezione stessa.

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DESSANAY

(Segue ANEDDA). Non soltanto ma, a mio avviso, la genericità si ritrova in questa norma dove si fa riferimento, appunto, generico, a direttive od istruzioni senza indicare da quali soggetti siano pervenute; cioè, posto che nel comma si fa riferimento a vizi per violazione di legge, di regolamenti, di atti della programmazione e direttive della Sezione, sarebbe stato opportuno dire che è viziato l'atto della Sezione stessa quando non conforme alle direttive del tale soggetto della programmazione regionale (l'organismo cooperativo, la Giunta o altro chicchessia).

Infine, l'altro rilievo di disorganicità è nell'ultimo comma, laddove è detto: “Qualora l'approvazione di tali delibere non venga comunicata dalla Giunta regionale alla Sezione entro il termine di 20 giorni (— che dovrebbero diventare trenta —, dovrebbero essere più di trenta, poi vederemo perché), esse si intendono approvate”. Perché dovrebbero essere più di venti o più di trenta? Perché l'emendamento (ce n'è

uno anche presentato dalla maggioranza) spostata ... (*interruzione*).

Il numero dei giorni ha scarsa importanza. Ma, se si dice che entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deve essere pronunciato l'annullamento, non si può dire che entro lo stesso termine deve essere comunicato. La comunicazione deve avvenire in un termine maggiore! Non solo, ma può avvenire che, intervenuta l'approvazione (mentre più esatto qui sarebbe stato far riferimento al rifiuto), qualora il rifiuto — posto che il silenzio costituisce approvazione —, qualora il rifiuto non pervenga, dicevo, entro un certo termine si intendono approvate. Può accadere che una delibera, annullata entro il termine di legge, non venga approvata, in dipregio della volontà manifestata dalla Giunta, perché la decadenza è riferita a due punti: primo, volontà della Giunta; secondo, comunicazione. Verificandosi un adempimento entro un termine — annullamento (perché questa è la dizione della legge) da parte della Giunta di un atto viziato, quest'annullamento non viene comunicato (diciamo perché il funzionario se ne dimentica, ammissibile anche questo), l'atto diventa perfetto nonostante sia viziato perché la Giunta ne ha riconosciuto il vizio.

Al di fuori da tutti gli emendamenti che abbiamo presentato e che confermiamo, se queste osservazioni tecniche generali fossero condivise, tutto l'intero articolo dovrebbe essere rivisto, stabilendo la distinzione tra atti per i quali opera il silenzio-approvazione e atti per i quali opera il silenzio-rifiuto; tra termine per l'approvazione esplicita, termine per l'annullamento esplicito, maggior termine per la comunicazione dell'annullamento o del rifiuto.

Siccome questa è una valutazione politica, la lasciamo alla maggioranza, ma mi pare che sarebbe stato opportuno, tenuto conto dell'istituto e della natura della Sezione speciale, fare un espresso richiamo al controllo sugli atti degli Enti locali, applicandolo agli atti della Sezione, cosicché ci fosse quel controllo di legittimità e quel controllo di merito al quale prima ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parla-

re l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Come già per il precedente gruppo di emendamenti, il mio compito è quello di illustrarli separatamente, per rendere più comprensibili i motivi che ci hanno indotto a presentarli. Intanto vorrei pregare la Presidenza di prendere nota che l'emendamento numero 24 è stato da noi — non dagli Uffici, da noi —, per un errore di battitura, espresso male. Se gli Uffici vogliono prendere l'emendamento numero 24, nel testo che vi abbiamo passato è detto: dopo le parole "dalla ricezione", aggiungere le parole: "o dalla comunicazione". L'emendamento deve invece così intendersi: "della comunicazione o". Se la correzione è stata fatta io posso anche passare all'illustrazione rapidissima dei singoli emendamenti. Il collega Anedda vi ha rappresentato le ragioni di carattere estremamente giuridico o di tecnica giuridica che ci hanno suggerito, che ci hanno guidato nella presentazione di questi emendamenti.

Con l'emendamento numero 20 noi chiediamo di sostituire le parole da "debbono essere" fino al punto, cioè "devono essere comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione tutti i provvedimenti e le deliberazioni adottati dagli organi attivi della Sezione", con le seguenti parole: "devono essere comunicati subito e comunque non oltre tre giorni dalla loro adozione tutti i provvedimenti adottati dagli organi attivi della Sezione; le deliberazioni dovranno essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione". Onorevole Carrus, noi abbiamo ritenuto di dover considerare un comportamento nei confronti dei provvedimenti diverso da quello delle deliberazioni adottate; io non sono un burocrate e quindi non ho molta dimestichezza con queste cose, per cui può anche darsi che stia dicendo delle sciocchezze. Ma credo che ci troviamo di fronte a due fatti diversi, tant'è vero che sono distinti: non si parla di deliberazioni, né si parla di provvedimenti e basta; si parla di provvedimenti e di deliberazioni. Quindi non v'è dubbio che si tratti di due cose diverse. E allora noi chiediamo che i provvedimenti debbano essere comunicati subito

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

e comunque non oltre tre giorni, perché riteniamo che la comunicazione di questo tipo di atti possa venire nelle maniere più diverse (telegrafo, ad esempio; una nota di servizio, non è che me ne intenda troppo di queste cose, ma ritengo che esistano delle forme di comunicazione tempestive per quelli che sono i provvedimenti). I provvedimenti possono anche non trovare riscontro in atti scritti, potrebbero anche non trovare riscontro in atti scritti; potranno essere poi fissati in documenti, ma il provvedimento può anche sortire così, può essere dal più banale al più impegnativo. Siccome ci saranno appunto anche i provvedimenti banali, ordinari, di *routine* ordinaria, questi provvedimenti, per questo tipo di provvedimenti a cui mi riferisco, soprattutto a questi, beh, io credo che per questi basti una comunicazione. E la comunicazione, perché il provvedimento sortisca un effetto immediato, deve essere immediata anch'essa. Ecco perché diciamo che deve avvenire subito, o comunque non oltre i tre giorni.

Le deliberazioni invece assumono un tono diverso, direi una solennità diversa, per cui dovranno essere trasmesse (lo diciamo nel nostro emendamento) entro cinque giorni dalla loro adozione. Cosa voglio dire, onorevole Carrus? Se noi assimiliamo le cose in un unico momento, in un unico atto, allora può andar bene anche la dizione della Commissione; ma se noi le distinguiamo, vuol dire che sono due cose diverse, che esigono momenti e modi di operare diversi, che mettono in moto rapporti (che debbono essere fisiologici fra Sezione e Giunta), atti, modi di comportamento che sono diversi. Noi crediamo che ad ispirare i proponenti siano state due esigenze: quella di rendere più stretti possibile i rapporti tra Regione e Sezione, e quella di accelerare i tempi operativi della Sezione, nonché quelli di controllo e di verifica. Come ho detto prima, noi riteniamo sia più opportuno distinguere i due momenti: quello dei provvedimenti, che possono essere comunicati con qualunque mezzo di informazione (ne ho citato alcuni; telegrafo, telefono, note di servizio), e quello delle delibere, che non possono essere solo comunicate ma devono essere trasmesse, secondo noi, in quanto atti decisio-

nali che debbono essere esaminati nel loro interesse da chi ha il dovere di controllo. Queste sono le ragioni che ci hanno suggerito di presentare l'emendamento numero 20.

Con l'emendamento numero 21, noi suggeriamo di sopprimere al 2° comma la 1°, 2° e 3° riga fino al punto, cioè le parole: "essi sono immediatamente, esecutivi ad eccezione di quelli di cui al comma successivo". Se si accettasse la tesi secondo cui provvedimenti e delibere della Sezione possono diventare immediatamente esecutivi, intanto a nulla varrebbe la loro comunicazione e la loro trasmissione alla Regione; in secondo luogo, si conferirebbe alla Sezione un potere decisionale che non le compete, essendo la Sezione soltanto un organo tecnico ed operativo; in terzo luogo, si creerebbero situazioni paradossali nel caso che iniziative messe in esecuzione venissero successivamente bloccate per annullamento delle delibere da parte della Regione, come è detto del resto nella seconda parte di questo stesso comma. Ecco la ragione per la quale noi riteniamo opportuno e persino coerente sopprimere dal 2° comma le parole contenute nella 1°, 2° e 3° riga: non credo possiamo concedere alla Sezione un potere di questo genere.

L'emendamento numero 22 chiede la soppressione della parola "tuttavia". Sinceramente, non comprendiamo perché sia stato inserito questo "tuttavia", e vorremmo essere illuminati. Recita l'articolo: "La Giunta regionale, tuttavia, entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto ...", cioè lega questo concetto al concetto dell'immediatezza dell'esecuzione di certi atti, ad eccezione di determinati atti che poi vengono esplicitati successivamente. Per questo motivo noi abbiamo chiesto la soppressione della prima parte e poi, sinceramente, non vediamo la necessità di quest'espressione. Il concetto risulta chiaro anche senza il "tuttavia". Se noi dicessimo infatti: "La Giunta regionale, entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto, annulla quelli che siano viziati da eccesso di potere o da violazioni di leggi o regolamenti", il senso non cambierebbe, quindi il "tuttavia" è superfluo, e tutto quello che è superfluo da una legge ben composta, credo che debba essere elimi-

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

nato.

C'è poi il problema dei venti giorni. Qui, evidentemente, il problema lo vediamo in maniera diversa, tant'è vero che noi chiediamo che i venti giorni diventino trenta, mentre voi chiedete che i venti diventino 10.

BAGHINO (D.C.). No. Chiediamo che diventino 30.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Chiedo scusa. Noi chiediamo che il tempo venga limitato a dieci giorni, perché riteniamo che la Giunta in dieci giorni abbia il tempo sufficiente per valutare i motivi di invalidazione o di annullamento, come è detto qui, delle delibere, degli atti in genere. Io non ripeterò le cose che ha detto molto bene il collega Anedda, ma credo che un'esigenza di celerità che poi ritroviamo successivamente nel testo della legge e negli emendamenti che noi ci siamo permessi di presentare a questa Assemblea, suggerisca l'esigenza di accelerare al massimo i tempi di attuazione della programmazione di questo settore.

E veniamo all'emendamento numero 24, che abbiamo chiesto di correggere. "Dalla ricezione dell'atto", dice il testo proposto dalla Commissione. Noi chiediamo di completare e chiarire meglio questo concetto, cioè praticamente riportarci al testo del primo comma, al concetto espresso nel 1° comma, dove si parla di comunicazione ("comunicare entro 5 giorni, eccetera"). Noi proponiamo che, dopo le parole "della ricezione dell'atto", si aggiungano le parole: "della ricezione della comunicazione o dell'atto", perché — come abbiamo visto nell'emendamento precedente — potrebbero esserci delle iniziative della Sezione speciale, e nella fattispecie quelli che abbiamo chiamato genericamente provvedimenti, che possono essere trasmessi anche tramite semplice comunicazione. Quindi la legge, in una forma più corretta, deve prevedere non solo la trasmissione degli atti (quindi la ricezione degli atti da parte della Giunta), ma anche la ricezione di comunicazioni che fossero arrivate in qualunque modo, attraverso qualunque sistema di comunicazio-

ne.

L'emendamento numero 25 è aggiuntivo. Noi chiediamo che, alla fine del 2° comma, onorevole Carrus, si aggiungano queste parole: "allo scadere dei giorni 10 diventano esecutivi tutti i provvedimenti e le delibere (noi ci rifacciamo alla dizione del 1° comma) per i quali non vi sia stato pronunciamento di annullamento da parte della Regione". Precisiamo meglio quello che deve essere il comportamento della Giunta, sia per renderlo più celere, sia per renderlo più chiaro, meno equivoco.

Lo spirito, onorevoli colleghi, degli emendamenti 21, 22, 23, 24 e 25 mi pare che sia evidente. Se non lo è stato nella telegrafica esposizione che ho fatto poc'anzi, lo chiarisco sinteticamente in poche parole. Questi emendamenti si prefiggono: primo, di non lasciare alla Sezione compiti che non le competono, ed ecco la richiesta di eliminare quelle famose tre righe; secondo, di limitare al minimo il tempo concesso alla Regione per la verifica della legittimità dei provvedimenti o delle delibere assunte dalla Sezione; terzo, di accelerare al massimo i tempi operativi, ma nella certezza (questo credo che sia importante), nella certezza della legittimità delle iniziative.

L'emendamento numero 26 chiede di sostituire il numero "20" con "30", e poi spiegherò meglio le ragioni per le quali chiediamo questa variazione.

L'emendamento 27 è sostitutivo parziale, cioè è sostitutivo totale di un comma di questo articolo, mi pare che sia l'ultimo comma dell'articolo 4. L'ultimo comma viene integralmente sostituito dal seguente: "Entro i termini indicati nel comma precedente (cioè entro trenta giorni; noi diciamo trenta, mentre la legge dice 20), la Giunta ha facoltà di chiedere alla Sezione tutti i chiarimenti necessari (questo è un concetto che noi riprendiamo dall'ultimo comma del testo della Commissione); l'eventuale annullamento delle delibere deve comunque avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni". Perché noi proponiamo questo emendamento? Perché la proposta della Commissione, a nostro sommo avviso, solo apparentemente accelera l'iter burocratico della riforma, mentre in



realtà lo appesantisce. Il nostro emendamento porta il termine a trenta giorni, ma questi diventano tassativi ed improrogabili per la Giunta, che entro quei termini deve assumere le decisioni definitive.

Se venisse approvato, onorevole Carrus, il testo della Commissione, potrebbe accadere che la Giunta, poniamo, faccia un'ipotesi, il diciannovesimo giorno (cioè il giorno prima della scadenza dei termini) chieda chiarimenti; invece che subito, chiede dopo diciannove giorni — per mille ragioni, non per colpa, perché c'è troppo da fare — chiarimenti alla Sezione. La Sezione può impiegare un giorno, due giorni, una settimana, ma può anche impiegare un mese a dare questi chiarimenti. I chiarimenti arrivano quindi alla Regione, ed ammettiamo che la Regione non li ritenga sufficienti; e perché, non può accadere una cosa di questo genere? In teoria può accadere che i chiarimenti non vengano ritenuti convincenti ed esaurienti dalla Giunta, per cui se ne chiedono. Finalmente, quando tutti i chiarimenti saranno giunti, secondo il testo della legge, scatteranno i famosi venti giorni entro i quali la Giunta deve dare l'approvazione. Ora, questo principio che apparentemente tende ad accorciare i tempi, in realtà li allunga, perché con questa trafila di chiedere chiarimenti, rilasciarli, non ritenarli sufficienti, chiederne ancora, eccetera, potrebbe trascinarsi una contesa di merito fra Sezione speciale e Giunta in termini imprevedibili, che potrebbero essere anche di molti mesi.

Noi riteniamo, col nostro emendamento, di dover dare un termine perentorio. Non lasciamo i venti giorni, perché venti giorni potrebbero essere effettivamente pochi, e diciamo allora trenta. Ma se ritenete che trenta giorni siano pochi, potremmo anche dire sessanta, per assurdo, perché sessanta giorni rappresentano, a nostro giudizio, ma guarentigia comunque maggiore di quanto non sia una dizione che, per la sua complessità, per la sua insufficiente chiarezza, può consentire lungaggini estremamente pericolose. Ecco, queste sono le ragioni che ci hanno suggerito di presentare questi emendamenti e che ci suggeriscono, ovviamente, di non accettare l'emendamento numero

137 proposto dagli onorevoli Carrus, Rojch, Raggio, Dessanay ed altri. L'emendamento numero 137, onorevole Carrus, è poi in contraddizione con la dizione dei commi penultimo e ultimo del testo della Commissione, a mio giudizio, in stridente contraddizione, che mentre si concedono alla Giunta trenta giorni per dichiarare la validità o la nullità dell'atto, al contrario si riducono a venti i tempi per tutto quel guazzabuglio di cose che ho detto e che non voglio ripetere, cose che sono certamente molto più complesse e richiedono tempi certamente maggiori di quanto invece non sia indicato nella proposta di legge.

Quindi, per riepilogare, ridurre a dieci giorni il tempo lasciato alla Giunta per dichiarare la nullità o la validità dell'atto o della comunicazione o delle delibere; trenta giorni, invece che venti, ma tassativi, alla medesima Giunta per chiedere gli eventuali chiarimenti che la legge prevede, rispondere a questi chiarimenti e consentire che gli atti diventino esecutivi da parte della Sezione speciale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare l'emendamento numero 137.

**CARRUS (D.C.), relatore di maggioranza.** Signor Presidente, per dire che noi abbiamo voluto presentare un emendamento che dice esattamente: al secondo comma sostituire "venti giorni" con "trenta giorni". In realtà, e di questo me ne scuso con i colleghi, ci ho indotto in errore proprio la formulazione materiale dell'articolo; non si doveva dire al secondo comma, bensì al quarto comma. Per quali ragioni? Perché riteniamo che si debba mantenere il termine di venti giorni, cioè un termine molto ristretto per le deliberazioni o i provvedimenti che sono immediatamente esecutivi, per limitare cioè al massimo il periodo di tempo in cui opera l'immediata esecutività; e debba invece ampliarsi il termine al quarto comma, da venti a trenta giorni, proprio per consentire una maggior ponderazione o un miglior esame da parte della Giunta per quelle deliberazioni o quei provvedimenti che invece non sono imme-

diatamente esecutivi e che divengono esecutivi soltanto dopo l'approvazione formale della Giunta stessa.

Chiedo alla cortesia del Presidente se questo chiarimento sia sufficiente oppure se dobbiamo formalizzare la modificazione. La verità è che l'emendamento numero 137 noi intendevamo riferirlo al quarto comma e non al secondo.

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, è già stato corretto, quindi è sufficiente.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, un'ultima cosa, per l'onorevole Lippi, per un chiarimento doveroso, dato che si è parlato della differenza tra provvedimenti e deliberazioni. Secondo quanto ha inteso la Giunta, per provvedimenti si intendono gli atti attribuiti alla responsabilità degli organi esecutivi; per deliberazioni invece si intendono gli atti attribuiti alla soggettività degli organi deliberanti. Questa è la sola distinzione, il che significa che non solo le deliberazioni del Comitato direttivo, ma anche i provvedimenti del Presidente sono sottoposti al controllo di legittimità e al controllo di merito, o meglio al controllo di conformità agli atti della Programmazione stabiliti dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 137 e respinge gli altri.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Il 137 è uguale al 26. Se si respinge l'emendamento 26, dovrebbe essere automaticamente dichiarato decaduto il 137, che è lo stesso emendamento.

PRESIDENTE. In effetti mi pare che questi due emendamenti siano identici. La Giunta ha già precisato che accetta il 137, il

che significa che, essendo il 137 uguale al 26, sono accolti tutte e due.

Metto in votazione l'emendamento numero 21, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 22, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 20, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 23, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto adesso in votazione gli emendamenti numero 26 e 137. Chi li approva alzi la mano.

*(Sono approvati).*

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto ora in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 24, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto infine in votazione l'emendamento

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

numero 25, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

BORIO, *Segretario*:

## Art. 5

## Controllo sostitutivo

La Giunta regionale può sempre disporre ispezioni amministrative e verifiche di cassa nonché promuovere l'esecuzione d'ufficio di tutti gli atti resi obbligatori da leggi o regolamenti o che siano necessari per l'attuazione delle direttive impartite alla Sezione speciale, di cui essa rifiuti o ritardi l'adempimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

BORIO, *Segretario*:

## Art. 6

## Articolazione territoriale della Sezione speciale

La Sezione speciale, organo tecnico al servizio dei soggetti della programmazione regionale, opera in modo decentrato nell'ambito territoriale, secondo le esigenze degli Organismi comprensoriali, con le modalità e le indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato un emendamento, soppressivo parziale, a firma Lippi, Chessa, Offeddu, Anedda, Frau e Murru. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

“Art. 6 — Alla 5<sup>a</sup> - 6<sup>a</sup> - 7<sup>a</sup> riga sopprimere le seguenti parole: “secondo le esigenze degli organismi comprensoriali” ”. (28)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare l'emendamento. Onorevole Anedda, ha facoltà di parlare.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Non per illustrare l'emendamento ma per soddisfare, se sarà possibile, una mia curiosità. Quale è il motivo che ha indotto la Commissione a sostituire la dizione: “dovrà organizzarsi su base decentrata”, con le parole: “opera in modo decentrato”? Siccome “opera” si riferisce generalmente ad un atto, che uno compia un atto decentrato mi pare un po' difficile, un po' scombicchierato, ma può darsi che la mia interpretazione sia inesatta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Molto brevemente, signor Presidente. Sulla materia che tratta questo articolo 6, al quale si riferisce il nostro emendamento numero 28, abbiamo, credo, diffusamente parlato in occasione della discussione generale, per cui non credo sia il caso di intrattenere il Consiglio a lungo su questo argomento. Noi chiediamo, in sostanza, che da questo articolo con un comma unico vengano sopprese le parole: “secondo le esigenze degli organismi comprensoriali”. Per comprendere meglio questa nostra richiesta, forse è il caso che leggiamo questo articolo: “La Sezione speciale, organo tecnico al servizio dei soggetti della programmazione regionale, opera in modo decentrato nell'ambito territoriale — qui c'è l'osservazione che ha fatto l'onorevole Anedda e che mi trova consenziente —, secondo le esigenze degli organi comprensoriali, con le modalità e le indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo 1 della presente legge”.

Innanzitutto c'è da rilevare il fatto che l'articolo 1 della presente legge non indica le modalità, non indica proprio assolutamente

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

niente; se vogliamo, lo rileggiamo l'articolo 1, lo rileggiamo anche tutto, ma le modalità non vi sono contenute, le modalità sono rimaste nella biro dei proponenti, di coloro che hanno steso materialmente questo articolo. Allora noi diciamo, onorevoli colleghi: se davvero dovessimo affidare alla discrezionalità degli organismi comprensoriali l'iniziativa di decentramento territoriale della Sezione speciale, andremmo a finire chissà dove, non so se sull'Ymalaya, sull'Everest o chissà dove, certo molto lontano da quelli che sono gli intendimenti, i propositi, le finalità di questa legge, ma soprattutto molto lontano da quelli che sono gli strumenti, i mezzi, anche economici, di cui dispone la Sezione speciale.

Io voglio ricordare ai colleghi della Commissione programmazione, e quindi ricordarlo ai colleghi del Consiglio, quanto nebulosa sia apparsa anche in Commissione questa materia. Io parlo di me, può darsi che non sia nel giusto quando attribuisco alla Commissione perplessità che forse sono soltanto mie, ma credo di non sbagliare se piglio come punto di riferimento anche la Commissione per dire che non credo che la Commissione stessa sia uscita dall'arco di un dibattito assai vasto e lungo di mesi, con la convinzione, con la certezza e con la chiarezza in ordine a come dovrà mettersi in moto questo meccanismo di distribuzione periferica nel servizio della Sezione speciale. Intanto, perché non sappiamo ancora quanti saranno i Comprensori ai quali si riferirà questa legge. Ma ammettiamo che si riferisca agli Organismi comprensoriali intesi come li intende la "33", sappiamo anche che questi organismi hanno tale vastità di poteri, ma soprattutto hanno tale e tanta autonomia (che poi si riscontra nell'autonomia assoluta che hanno nella predisposizione degli Statuti, che poi saranno leggi dei Comprensori), di questi organismi è tale l'autonomia, è tale la vastità di competenza che i limiti, non riesco a vedere i limiti nei quali andrà a collocarsi questo trasferimento in periferia degli uffici della Sezione speciale per la programmazione.

Io ricordo un discorso che ci fece in Commissione l'allora Presidente dell'ETFAS, ora de-

putato, onorevole Garzia, il quale ci disse che, secondo uno studio che l'ETFAS aveva messo in essere, per il funzionamento degli uffici periferici della Sezione speciale sarebbe occorso ora non ricordo se trenta o trentacinque dipendenti per la Direzione di Nuoro e 21 dipendenti per ciascuno dei 49 uffici speciali che, secondo la loro ipotesi, sarebbero dovuti andare a collocarsi nei 49 Comprensori agro-pastorali (che per fortuna sono diventati 45 o 44, perché 4 o 5, non ricordo bene, non sono dalla stessa ETFAS ritenuti realizzabili). Io non voglio rifare i calcoli che abbiamo fatto in Commissione più volte e che io stesso ho rifatti qua in Consiglio. Desidero soltanto dire che bisogna stare attenti a questa materia, perché è estremamente delicata: se noi la lasciassimo alla discrezionalità degli Organismi comprensoriali, o se appendiamo al chiodo delle esigenze degli Organismi comprensoriali il decentramento dell'ambito territoriale della Sezione speciale come organo tecnico al servizio dei soggetti della programmazione, noi rischiamo di non governare più questa materia, di non essere, come Regione, nella condizione legislativa di poter controllare, di potere contenere, di potere vigilare sulla realizzazione di questo che è uno dei momenti credo più delicati e più importanti della questione.

Ecco la ragione del nostro emendamento. Noi, oltre tutto, crediamo che non cambia assolutamente niente: si afferma l'esigenza del decentramento, solo che non si dice esplicitamente "secondo le esigenze degli Organismi comprensoriali". E' chiaro che la Sezione speciale, che poi ha i suoi controlli, dovrà pur smentire gli Organismi comprensoriali e cercherà di adeguare questa rete di servizi periferici a quelle che sono le esigenze degli Organismi comprensoriali stessi, ma dirlo in legge, a mio giudizio, significa spogliarsi di un potere che è e deve rimanere esclusivamente della Sezione e, attraverso la Sezione, della Giunta, della Regione, per affidarlo *sic et simpliciter* agli organi comprensoriali.

Io, su questo emendamento, insisto accuratamente, onorevoli colleghi, perché la pericolosità insita in questo articolo è evidenti-

sima, al di là delle questioni lessicali che sono state portate dal collega Anedda, certamente importanti, ma non certo importanti come quest'aspetto che io mi sono permesso, anche se telegraficamente e confusamente, di illustrare.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

**CARRUS (D.C.), relatore di maggioranza.** Signor Presidente, per chiarire quello che ha voluto fare la Commissione con quest'articolo, brevissimamente peraltro; mi sembra doveroso, perché si tratta di un articolo estremamente importante. La proposta della Giunta consisteva in una previsione meccanica di decentramento della struttura organizzativa su base territoriale del comprensorio. La Commissione ha voluto che il modo di operare fosse decentrato, pur ipotizzando che una qualche struttura potesse rimanere accentrata. Non si è fatto quindi per distrazione di carattere terminologico, ma si è fatto sulla base della considerazione che uno stesso ufficio decentrato può servire più di un organismo comprensoriale, e si è anche fatto sulla base della considerazione che un ufficio accentrato dell'ETFAS può operare in maniera decentrata.

Abbiamo previsto, per esempio, abbiamo ipotizzato che servizi fortemente accentrati organizzativamente (il servizio geologico, il servizio della contabilità) potessero operare decentratamente e che il decentramento su base territoriale, proprio per le esigenze di personale portate dalla dirigenza dell'ETFAS, non fosse così meccanicamente applicato nel territorio. Per che cosa? Per lasciare nella legge una formula elastica che potesse nel programma poi trovare i riscontri organizzativi e operativi sufficienti, perché — non dobbiamo dimenticarlo — si tratta di una legge di programma che deve essere quanto più elastica possibile ed i cui contenuti vanno riempiti coi programmi. Non è perciò per distrazione o per scarsa attenzione ai termini, ma è per deliberato proposito di adeguarci ad un'impostazione di programma che abbiamo sostituito la dizione.

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere

della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.

**GHINAMI (P.S.D.I.), Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.** La Giunta non accoglie l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 7.

**BORIO, Segretario:**

Art. 7

Organi della Sezione speciale

Sono organi della Sezione speciale:

- Il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Consiglio sindacale.

**PRESIDENTE.** All'articolo 7 è stato presentato un emendamento, sostitutivo parziale, a firma Lippi, Chessa, Offeddu, Anedda, Frau e Murru. Se ne dia lettura.

**BORIO, Segretario:**

“Art. 7 — Sostituire le parole: “Il Consiglio Direttivo” con le parole: “Il Comitato Tecnico””. (29)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lippi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

**LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), relatore di minoranza.** Signor Presidnete, non solo illustro questo emendamento, ma le annuncio che darò

per illustrati gli emendamenti 30, 31, 33, 34, 35 ... ,

PRESIDENTE. Questi sono all'articolo 8, però.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Annuncio fin d'ora che darò per illustrati quelli che ho elencato, anche perché trattano esattamente la stessa materia.

Noi che cosa chiediamo con l'emendamento numero 29 e con quelli successivi che attengono allo stesso argomento? Chiediamo che la dizione: "Consiglio direttivo" venga sostituita dalla dizione: "Comitato tecnico". Anche su questo argomento io credo di avere sufficientemente intrattenuto il Consiglio in occasione della discussione generale, e di questo argomento abbiamo fatto anche menzione nella relazione di minoranza. Noi sosteniamo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che un organo operativo, un organo tecnico com'è la Sezione speciale (e che sia organo tecnico e operativo non è che lo diciamo noi, lo dice la legge, ed è stato abbondantemente ribadito e confermato da tutti gli interventi che si sono succeduti nel dibattito generale su questa legge), un organo operativo come la Sezione speciale, dicevo, che fra l'altro dipende per molti aspetti, non ultimo quello funzionale, quello gerarchico (la parola non mi piace ma non ne trovo altre), dall'Ente di riforma, Ente di riforma del quale la Sezione speciale è il braccio tecnico, l'ufficio specializzato per il riassetto agro-pastorale; un organo operativo come la Sezione speciale, dunque, che politicamente dipende, come abbiamo sentito, dalle direttive del Consiglio, quindi dalla Regione, non può avere un Consiglio direttivo che automaticamente diventa organo politico, organismo politico all'interno di un organo tecnico, quale è appunto la Sezione.

La Sezione invece può avere solo, e deve avere solo, una Direzione tecnica, e quindi deve essere chiaramente detto in legge che organi della Sezione speciale, come dice l'articolo 7, non sono il Presidente, il Consiglio direttivo e il collegio Sindacale, ma il Presidente, il Comitato tecnico e il Collegio Sindacale. Dicevo

prima che anche nel corso del dibattito, della discussione generale, si è da più parti sottolineato, e soprattutto si è sottolineato da parte dell'onorevole Rojch, per la Democrazia Cristiana, e da parte del Partito comunista, il ruolo operativo e la funzione prettamente tecnica della Sezione speciale, che, nonostante sia autonoma, come ho detto prima, gestionalmente autonoma, è però legata, attraverso un grosso cordone ombelicale, a mamma ETFAS, cioè all'Ente di riforma che, soprattutto dopo l'approvazione della legge Marcora, diventerà sempre di più uno strumento al servizio della Regione Autonoma della Sardegna.

Allora noi ci domandiamo: che senso ha questo Comitato direttivo? Ma soprattutto ci preoccupiamo dei conflitti che potranno nascere tra altri soggetti della programmazione e questo Consiglio direttivo, che non potrà che essere un organismo politico (e che sia un organismo politico ce lo dicono i successivi articoli ove sono fissati i compiti, ma soprattutto ove viene spiegato con quale meccanismo viene eletto il Consiglio direttivo); questo Consiglio direttivo, diventato organo di direzione politica dell'azione della Sezione speciale, potrebbe — come sarà certamente — trovarsi molto spesso in conflitto con gli altri soggetti della programmazione, e, nella fattispecie, trovarsi in conflitto con le direttive del Consiglio regionale, con le direttive della Giunta regionale, con le indicazioni politiche che nasceranno dal Comitato per la programmazione (col quale Comitato per la programmazione regionale, come vedremo nei successivi articoli, vi sono rapporti quasi permanenti), così come potranno stabilirsi dei conflitti persino con gli organi soggetti periferici della programmazione e, nella fattispecie, con gli organismi comprensoriali.

Ecco la ragione per la quale noi riteniamo la nostra proposta più coerente con le funzioni e il ruolo che la Sezione speciale deve assumere nel tessuto della programmazione nel settore dell'agropastorizia in Sardegna; ecco perché sottolineiamo l'esigenza che a questo comitato venga conferito ed affidato un ruolo tecnico e non un ruolo politico, quale dovrebbe configurarsi nel Consiglio direttivo previsto dall'arti-

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

colo 7. Per queste succinte, come dicevo, e ovviamente e conseguentemente disorganiche, probabilmente non sufficientemente chiare valutazioni, noi chiediamo al Consiglio regionale della Sardegna di accogliere questo nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** All'articolo 7 è stato presentato un emendamento, sostitutivo parziale, a firma Baghino - Saba - Sini - Berlinguer. In realtà, non c'era bisogno di presentare questo emendamento, perché avevamo già previsto di modificare, in sede di coordinamento tecnico, "Consiglio direttivo" con "Comitato direttivo", perché già nell'articolo 9 si parla appunto dei compiti del Comitato direttivo. Era, evidentemente, un errore materiale che sarebbe stato corretto in sede di coordinamento tecnico. Ad ogni modo, si dia lettura dell'emendamento.

**BORIO, Segretario:**

"Art. 7 - Sostituire le parole: "il Consiglio direttivo" con le parole: "il Comitato direttivo" ". (148)

**PRESIDENTE.** L'emendamento numero 148 non abbisogna di illustrazione. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

**NONNE (P.S.I.), Assessore all'agricoltura e foreste.** La Giunta ritiene che, per quanto riguarda questo secondo emendamento, sia chiaro che si tratta di un errore materiale, perché poi negli articoli successivi ricorrono le parole "Comitato direttivo". Quindi l'emendamento numero 29, che parla di Comitato tecnico, noi lo respingiamo.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento numero 29, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero

148, anch'esso sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto ora in votazione l'articolo 7, così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Non essendo stato approvato l'emendamento numero 29, è evidente che decadono anche gli emendamenti numeri 30, 31, 33, 35, 39, 41, 42 e 45 che sono identici e che riguardano gli articoli 8, 9, 10 e 13.

Si dia lettura dell'articolo 8.

**BORIO, Segretario:**

**Art. 8**

**Il Presidente**

Presidente della Sezione speciale è di diritto il Presidente dell'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna.

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e, in genere, di fronte ai terzi;

b) convoca e presiede il Comitato direttivo della Sezione;

c) sovrintende alla puntuale applicazione delle delibere del Comitato direttivo e al coordinamento dell'attività degli uffici e servizi della Sezione speciale con quelle dell'Ente di Sviluppo;

d) svolge le altre funzioni che, di volta in volta, gli verranno devolute dal Comitato direttivo.

In caso di suo impedimento o assenza egli è sostituito, con eguali poteri, dal Vice Presidente eletto dal Comitato direttivo.

Il Vice Presidente esercita, altresì, i poteri delegatigli dal Presidente.

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati 5 emendamenti, precisamente i numeri 30, 31, 32, 33 e 34; di questi, ne rimangono due, cioè il 32 e il 34.

Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 8 - Al punto d), 3<sup>a</sup> riga, sostituire la parola "devolute" con la parola "affidate" ". (32)

*Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:*

"Art. 8 - Al 3° comma - 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riga, sostituire le parole "dal Vice Presidente eletto dal Comitato direttivo", con le seguenti: "dal Vice Presidente designato dal Presidente della Giunta fra i membri del Comitato tecnico" ". (34)

PRESIDENTE. L'onorevole Lippi ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Sarò estremamente breve, signor Presidente.

L'emendamento numero 32 attiene alla richiesta di sostituire la parola "devolute" con la parola "affidate"; è stata fatta del resto una richiesta analoga in un'altra parte di questa legge e l'emendamento relativo è stato approvato. Non credo vi siano motivi perché il Consiglio non accolga questo suggerimento.

Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 34, noi chiediamo che al penultimo comma, terzo comma, terza e quarta riga, vengano sostituite le parole "dal Vicepresidente eletto dal Comitato direttivo" con le seguenti: "dal Vicepresidente designato dal Presidente della Giunta tra i membri del Comitato tecnico, è chiaro che si intende, visto che è stato respinto il nostro emendamento, il Comitato direttivo. Però il punto, punto che ci interessa sottolineare, è quello che attiene alla funzione

ed al ruolo che deve avere, a nostro giudizio, la Giunta nella designazione del Vicepresidente. Noi riteniamo che almeno il Vicepresidente di questo Comitato debba essere designato dalla Giunta; sappiamo che il Presidente dell'ETFAS; sappiamo (lo vedremo dopo, soprattutto se non verranno approvati, come penso, i nostri emendamenti), che i sei componenti del Comitato medesimo saranno eletti dal Consiglio regionale. La Giunta, in questa vicenda del Comitato tecnico rimane fuori, non conta niente! Vi pare possibile, comprensibile, accettabile (noi non siamo uomini di governo quindi potremmo non avere interesse a sostenere questa tesi, ma non ci sembra assolutamente ammissibile) che la Giunta non abbia il suo occhio dentro questo Comitato attraverso la designazione, quanto meno attraverso la designazione, del Vicepresidente? Il quale Vicepresidente può avere un ruolo marginale nell'andamento ordinario della vita del Comitato direttivo, però può assumere un ruolo importantissimo in caso di vacanza del Presidente effettivo.

Perché, noi ci domandiamo, affidare l'elezione del Vicepresidente al Comitato direttivo? Noi la ragione la comprendiamo! La ragione è politica, evidentemente, attiene alla solita logica della spartizione della torta del potere, lo comprendiamo bene, alla lottizzazione. Ecco, grazie del suggerimento. La parola non è che mi piaccia molto, comunque non cambia il senso del nostro discorso; soprattutto, non sposta di una virgola le nostre preoccupazioni. Preoccupazioni che ci hanno indotto ad introdurre quest'emendamento il cui significato essenziale è questo: la Giunta deve avere quanto meno, soprattutto se verranno respinti i nostri emendamenti e se verrà approvato il testo della Commissione, deve avere quanto meno il potere di designare nel contesto degli eletti dal Consiglio regionale (se verrà approvato il testo della Commissione) o comunque nel contesto dei sei membri del Comitato direttivo, una persona di sua fiducia che assuma, in caso di vacanza del Presidente, il ruolo del Vicepresidente. Questo credo che sia il meno che si possa chiedere per non spogliare totalmente la Giunta, non solo dei suoi poteri, ma soprattutto delle respon-



sabilità che in ogni caso non le verranno meno, anche se non avesse nel Comitato medesimo un suo rappresentante o comunque un uomo, una persona di sua fiducia.

Queste e solo queste sono le ragioni per le quali noi abbiamo presentato quest'emendamento, che sottoponiamo all'attenzione e all'approvazione del Consiglio.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

**NONNE (P.S.I.), Assessore all'agricoltura e foreste.** La Giunta accoglie l'emendamento numero 32 e respinge il numero 34.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'articolo 8, modificato dall'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

**BORIO, Segretario:**

**Art. 9**

**Il Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo della Sezione speciale è composto di sette membri ed è così formato:

— dal Presidente dell'ETFAS — Ente di Sviluppo in Sardegna, che ne è membro di diritto;

— da sei componenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono nominati dal Presidente della Giunta.

Alle sedute del Comitato direttivo partecipa il Direttore della Sezione speciale, o, in assenza di quest'ultimo, il Vice Direttore e, su richiesta del Comitato direttivo, assiste il Direttore generale dell'ETFAS. Il Direttore della Sezione speciale esercita le funzioni di Segretario del Comitato direttivo.

Ai membri del Comitato direttivo spettano i compensi e le indennità attribuiti ai membri del Consiglio di amministrazione dell'ETFAS — Ente di Sviluppo in Sardegna.

**PRESIDENTE.** All'articolo 9 sono stati presentati quattro emendamenti, tutti a firma Lippi, Chessa, Offeddu, Anedda, Frau e Murru. Se ne dia lettura.

**BORIO, Segretario:**

*Emendamento sostitutivo parziale.*

“Art. 9 — Al primo comma vengono sostituite le seguenti parole: “Da sei componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi” con le seguenti: “Da due esperti designati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione speciale per la Programmazione

— Da due esperti eletti dal Consiglio regionale con voti limitati ad uno

— Da un esperto designato dall'ETFAS sulla base di una rosa di nomi proposti dalle organizzazioni sindacali di categoria

— Da un membro del Consiglio di Amministrazione dell'ETFAS” ”. (36)

*Emendamento sostitutivo parziale.*

“Art. 9 — Al 2° comma 2° riga sostituire la parola: “tre” con la parola “due” ”. (37)

*Emendamento aggiuntivo.*

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

“Art. 9 — Al termine del 2° comma, dopo il punto aggiungere le seguenti parole: “Alla scadenza del mandato i membri del Comitato non possono essere né riconfermati né rieletti” ”. (38)

*Emendamento sostitutivo parziale.*

“Art. 9 — Al 3° comma 5<sup>a</sup> riga dopo le parole Vice Direttore si mette il punto e le parole seguenti fino “ETFAS” vengono sostituite con le seguenti: “Alle sedute del Comitato Tecnico può assistere il Direttore Generale dell’ETFAS” ”. (40)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare gli emendamenti. Onorevole Lippi, ha facoltà di parlare.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, col suo permesso, nel quadro degli accordi raggiunti stamane in Conferenza dei Capigruppo vorrei chiederle se, alla fine della discussione di questi emendamenti, possa aggiornarsi la seduta a domattina, sia per ragioni di stanchezza sia perché avremmo l'esigenza di rivedere gli emendamenti dall'articolo 10 in poi, alla luce degli impegni che abbiamo assunto stamani. Credo che vi rendiate conto che è molto più difficile stabilire una norma restrittiva, per noi (che ci siamo liberamente imposti), piuttosto che una norma di partecipazione più attiva quale quella che avevamo, come Gruppo, deciso di assumere nel corso di questo dibattito. Quindi avremmo necessità stasera di sentirci, di riunire il Gruppo per rivedere un po' meglio questi emendamenti, anche nell'ipotesi di sostituirne qualcuno, di eliminarne qualcuno, di correggerne qualcuno.

Fatta questa premessa, onorevole Presidente, che sottopongo oltre che alla sua attenzione, che non c'è ... (*interruzione*).

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, stavo osservando quali sono le possibilità di accettazione. Io penso che si possa fare qualche altra cosetta per guadagnare un po' di tempo e poi terremo presente la sua richiesta. Penso insomma

che si possa accettare questa sua richiesta, ma mi pare che qualche altra piccola cosa si possa fare.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Siamo alle 20 e 45: continuando scadrebbero anche gli accordi che abbiamo preso. Siamo qui dalle 5! Non abbiamo iniziato tardi per nostra colpa.

Comunque, ad ogni modo, lasciamo ogni decisione alla sua discrezione, Presidente. A noi incombeva il diritto di chiedere, a voi il diritto di accogliere oppure no la nostra richiesta.

In merito a questo articolo 9 gli emendamenti che meritano di essere posti all'attenzione del Consiglio sono il 36, 37 e il 40.

Il 36 attiene a quella parte dell'articolo 9, esattamente il primo comma, terzo paragrafo (ove si dice “da sei componenti”, eccetera), che si riferisce alla composizione del Comitato direttivo. L'articolo 9 dice che: “il Comitato direttivo della Sezione speciale è composto da sette membri”: uno, il Presidente, come abbiamo già visto; gli altri sei, dice il testo della Commissione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, il che significa che si voterà nel solito modo (4 e 2), per consentire alla minoranza del Partito Comunista Italiano di avere i suoi rappresentanti. Su questo molto ci sarebbe da dire, ma sarebbe aria fritta, non mi pare il caso di ripeterlo.

Quello che ci preme invece sottolineare è che si deve tornare alla logica del testo della Giunta proponente. La Giunta aveva proposto un Consiglio direttivo di nove membri, cioè otto oltre il Presidente, dei quali 3 designati dalla Giunta regionale, 3 nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, due designati dal Consiglio di amministrazione dell'ETFAS. Noi, in Commissione, ci dichiarammo non d'accordo con questa proposta, ma perché ritenemmo, in quell'occasione, eccessivo il numero dei membri che venivano proposti dalla Giunta; cioè ci sembravano troppi nove, e non obiettammo nulla all'orientamento, al quale contribuimmo peraltro anche noi, teso a ridurre a sei — quindi sette col Presidente — il numero dei membri del Comitato medesimo. Non possiamo

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

però essere d'accordo sulla composizione, sul modo di comporre il mosaico di questo Comitato, il quale rimane, per essere stati respinti i nostri emendamenti, Comitato direttivo; però, seppure la dizione è questa, non v'è dubbio che, in coerenza con lo spirito della legge, il Comitato può chiamarsi quanto si vuole direttivo, ma tecnico deve essere, prevalentemente tecnico nelle funzioni, nei compiti che gli vengono affidati. E allora noi diciamo che se il compito, la funzione è quella, dovremmo fare in modo che a comporlo partecipino tutti quegli elementi (si usa chiamarli soggetti) che sono o che saranno coinvolti nella gestione diretta o indiretta e nel controllo diretto o indiretto della Sezione speciale.

Proponiamo quindi il Comitato sia costituito da due esperti designati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione speciale per la programmazione, il che significa che la Giunta designa due Commissari, ma li designa dopo avere coinvolto nella designazione il Consiglio regionale attraverso un suo strumento, che è in questo caso la Commissione speciale per la programmazione; da due esperti eletti dal Consiglio regionale con il voto limitato ad uno, voto limitato ad uno per assicurare, per garantire la partecipazione, la presenza della maggioranza e anche della maggiore delle minoranze; da un esperto designato dall'ETFAS sulla base di una rosa di nomi proposti dalle organizzazioni sindacali di categoria, così noi al tempo stesso coinvolgiamo l'ETFAS e non escludiamo, dalla designazione dei membri di questo Comitato, le organizzazioni sindacali; infine, da un membro del Consiglio di amministrazione dell'ETFAS.

Onorevoli colleghi, io credo di non avere bisogno di sottolineare l'importanza delle prime tre delle nostre richieste: cioè quella che attiene agli esperti designati dalla Giunta, quella che attiene ai membri eletti dal Consiglio e quella che attiene alla designazione da parte dell'ETFAS di un esperto designato o indicato dalle organizzazioni sindacali. Mi soffermo quindi soltanto sull'ultima nostra richiesta, per una legittima riflessione che su questa materia, credo, debba fare il Consiglio. Come è pensa-

bile, ecco, io mi domando, come è pensabile ... (*interruzioni*).

Onorevole Presidente, come vede, noi manteniamo fede al nostro impegno e ci sforziamo di essere il più telegrafici possibile, ma essere telegrafici non vuol dire essere non ascoltati, per cui chiediamo alla cortesia dei colleghi di prestarci qualche momento di attenzione.

Ecco, io sottopongo alla vostra riflessione questa considerazione: come è pensabile che un organismo che deve pilotare tutta la vita della Sezione speciale, deve guidare la fase, non solo gestionale, ma persino delle scelte della Sezione speciale (posto che abbiamo chiamato questo organismo Comitato direttivo), come possiamo pensare che questo organo direttivo che deve trovarsi in permanente contatto, quindi in rapporti continui con l'ETFAS e, per l'ETFAS, con l'organo politico che lo rappresenta, cioè con il Consiglio di amministrazione dell'ETFAS medesimo, come è pensabile che questo Comitato direttivo non abbia nel suo seno un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'ETFAS? Ecco noi non riusciamo a vederlo questo organismo, o per lo meno non riusciamo a concepirlo e a vederlo con quel ruolo, con quella funzione che voi gli affidate quando lo chiamate Comitato direttivo. Dico che questa nostra richiesta assume un valore ancora maggiore proprio nel momento in cui cade l'altra nostra richiesta di trasformare il Comitato da "direttivo", come è detto in legge, in "tecnico", come noi avevamo proposto col nostro emendamento.

Emendamento numero 37. Anche con questo emendamento, in definitiva, che cosa chiediamo? Chiediamo di sostituire il numero 3 con il numero 2, cioè fare in modo che la durata dell'incarico non sia di tre anni, ma di due, per un'infinità di ragioni. Io ve ne sottolineo soltanto alcune. Intanto teniamo conto che ci troviamo quasi alla fine del 1976, siamo nella seconda fase, arriva il tempo caldo, e questa legge, tra riffa e raffa, ammesso che passi (che passi qui non ho dubbi), ammesso che non venga rinviata dal Parlamento, dagli organi nazionali, questa legge, in ogni caso, prima della fine dell'anno difficilmente potrà diventare operati-

## VII LEGISLATURA

## CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

va. Noi conosciamo la lentezza con la quale questi meccanismi vengono messi in moto, per cui non credo di fare la "Cassandra" se dico che difficilmente, entro il corrente anno 1976, questa legge potrà trovare applicazione. Quindi, essendo alla fine del '76, e tenendo conto che la 268 al secondo titolo, cioè alla parte che riguarda il settore agro-pastorale, la scadenza (come è indicato nell'articolo 26 della medesima legge) per il 1984, e tenendo altresì presente che la legge regionale numero 25, in virtù del suo articolo 20, scade nel 1978, si può dedurre che i tempi di attuazione della riforma agro-pastorale, cioè i tempi di attuazione di questa legge 208, dureranno grosso modo, ad occhio e croce, otto anni. Io non sono forte in matematica, ma non mi risulta che il numero otto sia divisibile per tre, onorevole Carus; non so se lei ha dei calcolatori particolari, che riescono a scomporre per tre il numero 8, non so, fatto sta che io ci ho provato e non ci sono riuscito. Credo che il dividendo di otto sia due. Quindi questa è già una ragione, uno dei motivi che ci hanno indotto a chiedere che la durata in carica di questi membri del Comitato direttivo sia di due anni e non di tre.

La seconda ragione attiene al fatto che ci sembra che la durata di due anni dell'incarico consentirebbe, nell'arco di questi otto anni che ancora rimangono all'attuazione del Piano sul riassetto agro-pastorale, la rotazione di ben quattro *equipes* di tecnici o come è facile prevedere, di politici, con tutto ciò che comporta in termini positivi una rotazione più dinamica e quindi più partecipativa, come risulterebbe da quest'indicazione contenuta nel nostro emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 40, noi chiediamo che, dopo le parole "Vice Direttore" ... Cioè, per essere più chiari, il testo del penultimo comma dell'articolo 9 recita: "Alle sedute del Comitato direttivo partecipa il Direttore della Sezione speciale o, in assenza di quest'ultimo, il Vice Direttore e, su richiesta del Comitato direttivo, assiste il Direttore generale dell'ETFAS". Onorevoli colleghi, a me pare che questo sia un pochino eccessivo. Noi abbiamo fatto in Commissione

programmazione tutta una battaglia sull'incompatibilità di due direttori generali. Ricordo ai commissari della Commissione programmazione che, quando ci trovammo di fronte alla soluzione proposta dalla Giunta, secondo cui ad un Direttore generale della Sezione speciale, non fummo solo noi ad opporci, ma furono tutti i rappresentanti di categoria. Ve lo ricordate? Non furono soltanto i rappresentanti dell'ETFAS, non fu soltanto il Presidente dell'ETFAS, il Direttore Generale, i funzionari da noi intervistati, ma furono le organizzazioni di categoria, furono persino le organizzazioni sindacali ad opporsi a quest'indicazione, perché si temeva intanto che, attraverso questa scelta, si nascondesse il tentativo di creare un Ente nell'Ente, ma anche perché si tendeva ad eliminare non difficilmente ipotizzabili conflitti fra le posizioni del Direttore generale dell'ETFAS e le posizioni del Direttore generale della Sezione speciale.

Ora noi questa fase l'abbiamo superata eliminando il ruolo, la funzione di Direttore generale della Sezione speciale, per lasciare alla Sezione speciale soltanto un Direttore. Però questo ad emarginare totalmente il Direttore generale dell'ETFAS, ed addirittura consentirne l'accesso o la partecipazione soltanto su richiesta del Comitato direttivo, io credo che sia eccessivo. Impedire al Direttore generale dell'ETFAS, "mamma ETFAS", come l'ho definita io, cioè l'organo, lo strumento, l'Ente dal quale la Sezione speciale discende, dipende per molti versi impedire che il Direttore generale partecipi, o limitare comunque la sua partecipazione ai lavori del Comitato direttivo, ecco, credo che sia non solo eccessivo, ma persino pericoloso.

Quindi noi proponiamo — ed ho terminato — che vengano sostituite le parole "su richiesta del Comitato direttivo, assiste il Direttore generale dell'ETFAS", con le seguenti: "Alle sedute del Comitato tecnico — in questo caso il Comitato direttivo — può assistere il Direttore generale dell'ETFAS". Cioè noi facoltizziamo il Direttore generale dell'ETFAS a partecipare, non facoltizziamo il Comitato direttivo a chiedere oppure no la partecipa-

zione del Direttore generale dell'ETFAS.

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

**NONNE (P.S.I.), Assessore all'agricoltura e foreste.** La Giunta non accoglie gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** E' evidente che, se venissero eventualmente approvati questi emendamenti, laddove è detto "Comitato tecnico", l'aggettivo "tecnico" sarà sostituito dal termine "direttivo" in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'emendamento numero 26, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 37, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 40, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto ora in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto infine in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Onorevole Lippi, lei ha chiesto di aggiornare i lavori dopo la discussione dei quest'articolo. Ecco, io non avrei personalmente nessuna

difficoltà a sospendere la seduta, senonché questa mattina, in sede di riunione di Capi-gruppo, si era stabilito che — sulla base naturalmente degli accordi e degli impegni assunti da parte di tutti — responsabile dell'ordine dei lavori fosse il Presidente (non la Presidenza) del Consiglio. Ora il Presidente sarà qui a momenti, ma aveva detto di andare avanti sino alle 10, o comunque sino all'articolo 14, mi pare. Ad ogni modo, di andare avanti fino alle 10, 10 e mezza, perché lui aveva disposto l'organizzazione dei lavori proprio sulla base degli accordi che avevamo preso.

Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

**CARRUS (D.C.), relatore di maggioranza.** Non ho capito se la richiesta di sospensiva riguardi un articolo in particolare, cioè riguardi una necessità di riflessione sull'articolo 9. Mi sembra ...

**PRESIDENTE.** No, onorevole Carrus. L'onorevole Lippi, in sede di riunione di Capi-gruppo, stamattina, ha assunto assieme agli altri determinati impegni di proseguire i lavori fino all'ultimazione della legge; nella preoccupazione di non riuscire a concludere l'esame della legge entro settimana, abbiamo anche determinato di forzare i tempi. Questa condizione, diciamo così, nuova, che si è determinata stamattina, ha reso tranquilli tutti, cioè siamo tutti persuasi che andremo avanti sino a venerdì e che venerdì si terminerà.

Ora, l'onorevole Lippi ha chiesto adesso la cortesia, per ragioni anche di stanchezza evidente ...

**LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), relatore di minoranza.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** Scusi, non capisco perché dovrei darle la parola. Lei ha diritto di parlare, ma credo di averne diritto anch'io. E allora, poiché sto parlando io e non ho concluso ancora il mio pensiero — stavo concludendolo —, mi permetta di concludere e poi lei parlerà.

Stavo dicendo che l'onorevole Lippi,

prima di iniziare il suo ultimo discorso, ha chiesto alla Presidenza la cortesia di sospendere la seduta di stasera dopo la votazione di quest'ultimo articolo, che abbiamo già votato. Ora, siccome io non ho questa responsabilità, oggi, ecco, perché la responsabilità se l'è assunta in prima persona il Presidente (il quale si è assunto direttamente la responsabilità di organizzare i lavori in modo che le cose camminino fino al raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo proposti stamattina in sede di Conferenza di Capigruppo), arrivati a questo punto chi dovrebbe sciogliere questo nodo non è il Vicepresidente, che solo per caso stasera presiede la seduta. Siccome c'è una responsabilità precisa, io non potrei prendere nessuna decisione. Voglio dire soltanto, onorevole Lippi, e gliel'ho detto anche personalmente, che se dipendesse da me io accoglierei senz'altro la sua richiesta. Questo l'ho detto anche prima d'ora. Penso che la si possa accogliere, ma spetta al Presidente, che sarà qui fra un minuto.

Chiedo quindi la cortesia, a mia volta, di fare un altro articolo, per dare modo al Presidente di esprimersi lui direttamente.

Onorevole Lippi, ha facoltà di parlare.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, io non voglio arrampicarmi sugli specchi, perché non credo sia proprio il caso. Lei mi chiede di discutere anche l'articolo 10: non ho nessuna difficoltà, discutiamolo pure. Voglio però chiarire che questa mattina noi abbiamo preso degli accordi ben precisi, e gli accordi erano questi: consentire che entro venerdì venisse chiusa la discussione degli articoli. La mia richiesta, onorevole Presidente, la prego almeno questa volta di credermi, perché lei non mi ha creduto in tutto il giorno ...

PRESIDENTE. Questa volta la credo, perché io so quando devo credere e quando no!

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di*

*minoranza*. La ringrazio, ma io le ho dimostrato che sbagliava anche questa mattina, mi consenta, con tutto il rispetto, lei sbagliava anche questa mattina, perché evidentemente la decisione del Presidente — che non era del Presidente —, decisione che il Presidente ha assunto per fare omaggio all'onorevole Raggio — il quale ha detto all'onorevole Presidente: lei è responsabile dell'andamento dei lavori, e il Presidente, democratico come è sempre stato, ha accettato quest'indicazione (mi stava scappando la parola "imposizione", avrei detto una cosa inesatta), questo suggerimento del Presidente del Gruppo comunista —, è nata dallo scarso credito che io ho incontrato nel nobile consenso del quale io stesso faccio parte, cioè la Conferenza dei Capigruppo. Se ci fosse stata invece convinzione della sincerità di quello che io sostenevo, certamente non ci sarebbe stata questa limitazione. Ma lasciamo perdere gli accordi. Io sono abituato ad osservare i patti (l'ho detto una volta in Commissione, citando una frase latina che ripeto spesso fra i miei amici quando ci trova tutti d'accordo), credo molto al vecchio adagio secondo cui i patti si osservano: *pacta servanda sunt*.

Quindi lasciamo perdere questo aspetto, ma c'è un aspetto pratico. Noi perché abbiamo fissato il termine di venerdì? Perché ritenevamo che, per quanto si cercasse di stringere, la discussione è quella che è, per cui difficilmente, in una discussione non forzatamente contenuta, avremmo potuto concludere nei tempi fissati. Ora, perché le ho fatto la richiesta di sospendere? Per metterci nella condizione di rendere ancora più agile la discussione. Se voi ci togliete anche questa possibilità, non pigliatevela poi con noi se saremo lunghi. Solo questo, signor Presidente. Poi lei faccia come crede.

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, scusi, io ho rappresentato il mio disagio; lei che vuole essere creduto deve credere anche a me.

Nonostante tutto, mi scuso con l'Assemblea, mi assumo la responsabilità di sospendere la seduta e di rimandarla a domat-

VII LEGISLATURA

CXLI SEDUTA

14 LUGLIO 1976

tina alle 10.

*La seduta è tolta alle ore 21 e 10.*

DAL SERVIZIO RESOCONTI

*Il Capo Servizio*

Dott. Irene Zurrida